INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DI ESPERTI

ATTIVITÀ DEI SERVIZI

VERBALI

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG14S

(Attività sportive e di intrattenimento nca)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG14S, con nota prot. RU n. 214124 del 24 giugno 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 10 luglio 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:

– FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI (FIT)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG14S, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 645049 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 10 luglio scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG14S con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG14S a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG31U

(Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG31U, con nota prot. RU n. 111956 del 2 maggio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 6 giugno 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

– CONFARTIGIANATO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG31U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 645079 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 6 giugno scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG31U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27 novembre 2019, CONFARTIGIANATO e CNA hanno rappresentato, congiuntamente, le seguenti considerazioni.

Le Organizzazioni premettono che "*a seguito dell'emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro, tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019. Di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BG31U*".

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, le Organizzazioni rappresentano che "*Nel corso della riunione è stato osservato che non sono state utilizzate le informazione relative alla tipologia della clientela, presenti nel modello studio di settore WG31U 2018, che a parere delle categorie, è considerata un elemento molto rilevante incidendo enormemente sui ricavi e*

conseguente valore aggiunto e marginalità delle imprese. Infatti, a seconda della tipologia di clientela le imprese del settore possono avere marginalità diverse a causa proprio del diverso potere contrattuale (privati o imprese di autonoleggio, flotte aziendali). Secondo SOSE l'informazione non è risultata significativa. Tuttavia, è stato altresì rilevato come le officine indipendenti riescano a contrattare il prezzo con la propria clientela". Alla luce di quanto esposto, le Organizzazioni ritengono "*importante rilevare l'informazione soprattutto con riguardo ai grandi clienti*", nonché "*provare a definire una soglia sulla dimensione delle flotte aziendali che possa evidenziare un particolare potere contrattuale tale da comprimere i margini degli autoriparatori*." Propongono a tal proposito di "*provare a reintrodurre nel modello BG31U la richiesta di informazioni relative alle percentuali di ricavi derivanti dalla diversa tipologia di clientela, prevedendo almeno un rigo che possa identificare "Grandi clienti/Flotte con numero di veicoli superiore a 100*".

2. Con riferimento agli indicatori elementari di affidabilità, le Organizzazioni evidenziano, in relazione alle variabili delle funzioni di stima, che la dimensione dei comuni, in particolare di quelli più piccoli, "*è causa di marginalità ridotte*". A tal proposito le stesse riferiscono che "*SOSE, accogliendo la sollecitazione, ha dato la disponibilità a verificare statisticamente la rilevanza in comuni piccoli (fino a 1.000 e fino a 5.000 abitanti) o facenti parte di "zone franche" (ZFU)*".

3. In merito agli indicatori elementari di anomalia, con particolare riferimento agli indicatori specifici, le Organizzazioni rappresentano quanto di seguito riportato.

Mq di officina per addetto

"*Tale indicatore scatta quando viene ritenuto eccessivo il numero dei mq rispetto al numero degli addetti. Nel caso scatti l'anomalia, l'indicatore si posiziona fra i valori che vanno da 1 a 5. Si segnala che, in alcuni casi, le imprese possono avere ridotto il personale a causa della crisi economica ma non la struttura dimensionale (fisica) dell'officina*".

Numero di ponti sollevatori per addetto

"*L'indicatore verifica la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto al numero di addetti impiegati. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il numero di addetti. Qualora presenti un valore superiore a 1, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume solo valore 1. L'indicatore è troppo stringente e non tiene conto delle diverse esigenze imprenditoriali in cui è necessario avere più tipologie di ponti, ovvero mezzi per Autocarri fino a 35 q, oppure ponte per assetto ruote, che di certo non vengono utilizzati continuamente*".

Numero di ponti sollevatori per mq di officina:

"*L'indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il totale dei mq dei locali destinati a officina. Qualora presenti un valore superiore*

a 0,02 (ad esempio più di due ponti sollevatori in un'officina di 100 mq), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1".

Le Organizzazioni con riferimento agli indicatori sopra citati, chiedono una revisione dei "*limiti stabiliti poiché gli indicatori appaiono troppo selettivi come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione degli stessi alla base dati (oltre il 20% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017 per l'indicatore "Numero ponti sollevatori per addetto" e circa il 30% risulterebbe anomalo per l'indicatore "MQ di officina per addetto"*".

Con riferimento agli indicatori elementari di anomalia da attività non inerenti, le Organizzazioni richiedono "*di accorpare nel presente ISA anche le attività dell'AG96U relativo al Soccorso stradale per superare anche la problematica delle altre attività di manutenzione, ivi previste*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG31U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni di CONFARTIGIANATO e CNA , si rappresenta quanto segue.

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario, consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019, si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

1. In merito ai modelli organizzativi di *business*, con riferimento all'osservazione relativa alla circostanza che nella definizione dei MoB non siano state utilizzate "*le informazione relative alla tipologia della clientela, presenti nel modello studio di settore WG31U 2018, che a parere delle categorie, è considerata un elemento molto rilevante incidendo enormemente sui ricavi e conseguente valore aggiunto e marginalità delle imprese*", si rappresenta in primo luogo che, ai fini della definizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all'applicazione dell'ISA BG31U sono classificati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB) adottato. Tali modelli consentono di individuare i fattori fondamentali che esprimono i processi produttivi (del bene o del servizio) specifici del settore considerato, nelle quattro diverse aree in cui può essere scomposta l'analisi riguardante la generazione del Valore per le imprese considerate. In tal senso i modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e

sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene effettuato o da specifiche competenze. Il modello di business viene presentato come sintesi tra la struttura di processo e il disegno organizzativo che prendono forma nell'attività di impresa per raggiungere gli obiettivi di mercato. Nel caso specifico dell'ISA BG31U, le determinanti del valore alla base della definizione dei MOB sono rappresentate dai seguenti fattori: "*Gamma dei servizi offerti*" , "*Struttura dei ricavi in funzione della tipologia di veicolo sul quale viene effettuata la riparazione/manutenzione*" e "*Modalità organizzativa in funzione della relazione con le case madri*" . Si conferma pertanto che la variabile informativa quale "*la tipologia della clientela*" non è risultata significativa al fine di cogliere aspetti nel modo di competere e generare "Valore" da parte degli operatori economici del settore. Con riferimento alla proposta avanzata dalle Organizzazioni di "*provare a reintrodurre nel modello BG31U la richiesta di informazioni relative alle percentuali di ricavi derivanti dalla diversa tipologia di clientela, prevedendo almeno un rigo che possa identificare "Grandi clienti/Flotte con numero di veicoli superiore a 100*", si rimanda alle considerazioni riportate al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. Con riferimento all'osservazione delle Organizzazioni relativa alla circostanza che la dimensione dei comuni, in particolare di quelli più piccoli, possa essere causa di "*marginalità ridotte*", si rappresenta in primo luogo che la "*Territorialità generale a livello comunale (relativa ai gruppi 2 o 5)*" figura tra le variabili significative ai fini della stima dei ricavi per addetto, mentre la "*Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF, a livello comunale*" è risultata significativa ai fini della stima sia dei ricavi per addetto che del valore aggiunto per addetto. Si segnala altresì che, a seguito della riunione di presentazione dell'ISA, sono state effettuate delle ulteriori analisi sulle imprese localizzate nei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali analisi hanno rilevato la significatività, tra le variabili territoriali, nella funzione di regressione dei "*Ricavi per addetto*" e in quella del "*Valore aggiunto per addetto*", anche delle informazioni relative alla localizzazione nei comuni con una popolazione fino a 2.000 abitanti e con una popolazione oltre 2.000 e fino a 5.000 abitanti. La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3. In merito alle osservazioni rappresentate con riferimento agli indicatori specifici "*Mq di officina per addetto*", "*Numero di ponti sollevatori per addetto*" e "*Numero di ponti sollevatori per mq di officina*", nonché alla richiesta di una revisione dei "*limiti stabiliti poiché gli indicatori appaiono troppo selettivi come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione degli stessi alla base dati…*", si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 24 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*". Il rimando alle considerazioni di carattere generale esposte negli elementi di risposta forniti al punto sopra citato può essere

considerato valido anche con riferimento all'indicatore specifico "Numero di ponti sollevatori per mq di officina".

Con riferimento alla richiesta delle Organizzazioni "*di accorpare nel presente ISA anche le attività dell'AG96U relativo al Soccorso stradale per superare anche la problematica delle altre attività di manutenzione, ivi previste*", nel rappresentare la disponibilità a valutare la richiesta delle Organizzazioni, si anticipa in questa sede che, come noto, tale operazione potrebbe rendere necessaria la richiesta, su entrambi i modelli interessati, di un rilevante numero di informazioni aggiuntive da utilizzare in fase di prossima evoluzione. In proposito si rimanda a quanto rappresentato al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG34U

(Servizi di acconciatura)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG34U, con nota prot. RU n. 707174 del 27 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 11 novembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFARTIGIANATO

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG34U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 882559 del 12 novembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell'11 novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG34U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota congiunta del 27 novembre 2019, le Organizzazione CNA e CONFARTIGIANATO, nel premettere che "*a seguito dell'emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro, tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", effettuano alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. "*Indicatori elementari di affidabilità*

Si giudica positivamente l'inserimento tra le variabili che correggono in diminuzione le stime in presenza di personale Apprendista. Occorre tuttavia

rilevare, in ottica di migliore affinamento delle stime stesse, la problematica che l'apprendistato, nel settore, è molto lungo (5 anni) e tali figure hanno una minore produttività, anche differenziata nel percorso di apprendistato. Ferma restando la necessità di non appesantire la compilazione dei dati da parte delle imprese, si suggerisce di verificare se da banche dati esterne (es.: INPS), possano essere desunte le informazioni relative alla presenza degli apprendisti e al loro "status" rispetto al percorso di apprendistato, al fine di coglierne gli effetti anche in termini di produttività. Si giudica positivamente l'inserimento tra i correttivi in diminuzione delle variabili di stima la condizione di "pensionato". Occorre tuttavia rilevare che occorrerebbe consentire la possibilità di inserire la "quota di lavoro del titolare", che attualmente non è modulabile in % a differenza di quanto previsto per i soci o i collaboratori familiari. Infatti, sempre più sono frequenti le situazioni in cui il titolare non lavora a tempo pieno nell'impresa (es.: nei casi di partecipazione in altre società, o per riduzione del lavoro per stagionalità, o semplicemente per scelta individuale di tenere aperto meno tempo durante la giornata). Si conferma la necessità di mantenere tra le informazioni richieste nei modelli, quelle relative a:

- *Ricavi derivanti dalla messa a disposizione di postazioni di lavoro ad altri soggetti abilitati a svolgere l'attività in forma di impresa*
- *Ricavi derivanti dall'utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi*
- *Costi sostenuti per l'utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi*"

2. "*Indicatori elementari di anomalia*

Oneri diversi di gestione

I valori soglia stabiliti per tale indicatore appaiono troppo selettivi, come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (oltre il 20% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017). Si richiede pertanto una revisione dei limiti stabiliti tenendo anche conto degli effetti che risulteranno sull'applicazione a consuntivo per il periodo d'imposta 2018.

Copertura delle spese per lavoro dipendente

L'indicatore è sintomatico di una crisi di marginalità del settore che costringe gli imprenditori a ridurre i propri margini/redditività per mantenere i livelli occupazionali dell'impresa. Si richiede pertanto una revisione dei limiti stabiliti poiché l'indicatore appare troppo selettivo come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (il 38% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017 quando nel 2010 l'anomalia avrebbe riguardato il 31% delle imprese).

Tale situazione di anomalia di marginalità potrebbe altresì essere determinata dal progressivo invecchiamento del titolare/soci, soprattutto in certe zone territoriali. Infatti, molte imprese caratterizzate dall'età avanzata del

titolare/soci mantengono in essere l'impresa, consapevoli della bassa marginalità, per arrivare alla pensione o per integrare la stessa, anche perché non avrebbero lavori alternativi".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG34U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si formulano alcune considerazioni in merito alle osservazioni congiunte di CNA e CONFARTIGIANATO.

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019, si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

1. Indicatori elementari di affidabilità

Con riferimento al suggerimento di attingere a banche dati esterne per desumere "*informazioni relative alla presenza degli apprendisti e al loro "status" rispetto al percorso di apprendistato, al fine di coglierne gli effetti anche in termini di produttività*" si rimanda agli elementi di risposta forniti al paragrafo "*Dati precalcolati da archivi esterni*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*".

Riguardo alla possibilità di prevedere l'informazione relativa alla "*quota di lavoro del titolare*" si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 8) *Titolare impresa individuale* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

In merito all'esigenza di conservare le informazioni relative alle postazioni di lavoro, si fa presente che nel quadro C – *Elementi specifici* del modello dichiarativo dell'ISA in questione, è riproposta la variabile "*Costi sostenuti per l'utilizzo di postazioni di lavoro messe a disposizione da terzi*" e che, in linea con gli obiettivi di semplificazione ed alleggerimento degli oneri dichiarativi, sono state eliminate le variabili non necessarie per l'applicazione dell'ISA. Al riguardo, si rimanda alle considerazioni riportate al punto 2) *Gli ISA e le semplificazioni degli adempimenti* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. Indicatori elementari di anomalia

Con riferimento ai valori soglia dell'indicatore "*Incidenza dei costi residuali di gestione*", che sarebbero "*troppo selettivi*", si rimanda alla descrizione dell'intervento operato nella formula di calcolo dell'indicatore riportata al punto 4) *Incidenza dei costi residuali di gestione. Il peso distorcente di Imposte e tasse deducibili* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

In merito all' indicatore "*Copertura delle spese per lavoro dipendente"* e in particolare alla richiesta di "*revisione dei limiti stabiliti poiché l'indicatore appare troppo selettivo*" si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 16) *Copertura delle spese per lavoro dipendente. Valore attribuito all'anomalia* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG36U

(Servizi di ristorazione commerciale)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate, durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG36U, con nota prot. RU n. 193962 del 12 giugno 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 18 giugno 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

– CONFCOMMERCIO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFESERCENTI

– FEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI PUBBLICI E TURISTICI (FIEPET)

– FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG36U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 645059 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 18 giugno scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG36U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 18 novembre 2019, la CNA Unione Agroalimentare ha rappresentato quanto di seguito riportato.

Premessa

L'Organizzazione, considerate "*alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali*", che sarebbero emerse "*in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018*", si è riservata "*di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019*". La CNA, tuttavia, nel rimandare "*alle osservazioni di carattere generale comuni a tutti gli ISA che saranno inviate in un documento separato*" quanto attiene le

citate criticità, peraltro, già "*segnalate nel documento unitario di R.ETE Imprese consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", ha rappresentato quanto di seguito riportato in merito all'ISA BG36U.

1) Indicatori elementari di affidabilità

Relativamente a tali indicatori, l'Organizzazione ha evidenziato i seguenti aspetti:

- in sede di prossima evoluzione dell'ISA sarebbe opportuno considerare che "*i dipendenti del settore si caratterizzano per un diverso costo a carico dell'impresa in funzione del tipo di contratto applicato*" e che, pertanto, "*a fronte di un numero di dipendenti uguale*", la stima dei ricavi e del valore aggiunto effettuata dall'ISA potrebbe risultare *"più gravosa*" per le imprese che "*applicano contratti più favorevoli per i dipendenti*";
- sarebbe opportuno "*considerare quale debba essere il trattamento degli addetti utilizzati con contratto di somministrazione o di lavoro accessorio e, nel caso, come debbano essere evidenziati nel modo più semplice possibile nel quadro A relativo agli addetti dell'impresa*";
- viene proposto l'inserimento dell'informazione "*Valore facciale/nominale complessivo in euro dei buoni pasto incassati*", già presente nei modelli studi di settore, al fine di effettuare "*una valutazione sull'utilizzo dei ticket restaurant da parte delle imprese del settore*";
- si propone inoltre di inserire l'informazione "*Produzione interna di prodotti di pasta fresca da somministrare*", da indicare "*mediante barratura di una casella*", al fine "*di valutare se vi è un diverso effetto sui ricavi e sul valore aggiunto delle imprese*" considerato che alcune di esse "*utilizzano i propri addetti nell'attività preparatoria di pasta fresca, mentre altre imprese l'acquistano all'esterno da altre imprese/gastronomie*",
- viene altresì proposto l'inserimento dell'informazione "*Servizi di consegna a domicilio (autonomamente o da esterni)*", in quanto "*tali servizi, comportando costi per l'impresa (di spese per lavoro dipendente se effettuati in proprio o per servizi di terzi se affidato il servizio a terzi), potrebbero avere un diverso effetto sui ricavi e sul valore aggiunto delle imprese*".

2) Indicatori elementari di anomalia

Oneri diversi di gestione

In merito all'indicatore elementare di anomalia "oneri diversi di gestione", la CNA ha rappresentato che "*i valori soglia stabiliti*" per tale indicatore sarebbero "*troppo selettivi".* Al riguardo, considerato che il settore in esame "*si*

caratterizza spesso per il sostenimento di costi elevati di imposte e tasse come ad es.: IMU-TASI, TARI ma anche per la tassa sull'occupazione di spazi/aree pubbliche, costo tipico sostenuto dalle imprese del settore", l'Organizzazione riterrebbe opportuno effettuare "*una revisione dei limiti stabiliti poiché l'indicatore appare troppo selettivo come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (circa il 14% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017)*". In merito a tale anomalia, inoltre, la CNA ha rappresentato che la stessa "*risulta ancor più evidente sulle imprese che sviluppano volumi non rilevanti in quanto tali costi fissi risultano ancor più onerosi proporzionalmente per l'impresa*". L'Organizzazione, infine, ha evidenziato che "*sulla base delle informazioni raccolte con i modelli di rilevazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2018, si potrà appurare meglio l'effetto dell'applicazione di tali indicatori sul periodo d'imposta 2018 e quindi valutarne la loro revisione già con riferimento al periodo d'imposta 2019 con il nuovo ISA in oggetto*".

Numero di addetti per giornata

Con riferimento ai "*valori soglia*" individuati per l'indicatore elementare di anomalia specifico "numero addetti per giornata di apertura", l'Organizzazione ha evidenziato che sarebbe opportuno effettuare "*una revisione dei limiti stabiliti poiché l'indicatore appare troppo selettivo come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (oltre il 20% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017)*".

Copertura delle spese per lavoro dipendente

In merito all'indicatore "*copertura delle spese per lavoro dipendente*", la CNA, nel rappresentare che tale indicatore "*è sintomatico di una crisi di marginalità del settore che costringe gli imprenditori a ridurre i propri margini/redditività per mantenere i livelli occupazionali dell'impresa*", riterrebbe opportuno effettuare "*una revisione dei limiti stabiliti poiché l'indicatore appare troppo selettivo come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (il 44% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017)*". Relativamente al citato indicatore, inoltre, la CNA ha rappresentato che "*tale situazione di anomalia di marginalità potrebbe altresì essere determinata dal progressivo invecchiamento del titolare/soci, soprattutto in certe zone territoriali*", in quanto "*molte imprese caratterizzate dall'età avanzata del titolare/soci mantengono in essere l'impresa, consapevoli della bassa marginalità, per arrivare alla pensione o per integrare la stessa, anche perché non avrebbero lavori alternativi*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG36U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni di CNA Unione Agroalimentare, si rappresenta quanto segue.

Premessa

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario "*consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

1) Indicatori elementari di affidabilità

In merito alla possibilità che la presenza di diverse tipologie di contratto applicabili ai lavoratori dipendenti del settore in esame, possa determinare, a parità di lavoratori dipendenti utilizzati, una stima dei ricavi e del valore aggiunto "*più gravosa*" per le imprese che "*applicano contratti più favorevoli per i dipendenti*", si fa presente che, ai fini del calcolo degli addetti utilizzati per gli indicatori elementari di affidabilità "*ricavi per addetto*" e "*valore aggiunto per addetto*", i lavoratori dipendenti sono considerati in base al numero delle giornate retribuite, al riguardo non rilevando la specifica tipologia di contratto applicato (la cui informazione non è peraltro disponibile nel modello dichiarativo ai fini ISA). Nella funzione di stima dei ricavi per addetto è presente la variabile "*Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore e del valore aggiunto per addetto*" con un coefficiente pari a 0,098968025183961 che significa che un aumento dell'1% della variabile, a parità di tutte la altre variabili, determina un aumento dello 0,10% del Ricavo stimato. Nella funzione di stima del valore aggiunto per addetto la variabile il coefficiente della variabile "*Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore*" è pari a 0,242244330852318, dove un aumento dell'1% della variabile determina, a parità di tutte le altre variabili, un aumento dello 0,24% del VA stimato. Si fa presente, infine, che specifiche situazioni potranno, comunque, essere evidenziate nel campo relativo alle annotazioni del software "*Il tuo ISA*".

Relativamente agli "*addetti utilizzati con contratto di somministrazione o di lavoro accessorio*" e alla loro collocazione all'interno del "*quadro A relativo agli addetti dell'impresa*", si fa presente che si tratta di lavoratori dipendenti che, ai fini del calcolo degli addetti utilizzati per gli indicatori elementari di affidabilità "*ricavi per addetto*" e "*valore aggiunto per addetto*", sono considerati in base al numero delle giornate retribuite. Le informazioni relative a tali addetti vanno indicate al rigo A02 – "*Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro*". In particolare, come precisato nelle istruzioni del quadro A – "*Personale*", nel rigo A02 va indicato: "*il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti*

con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, ai lavoranti a domicilio, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo: […] per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione".

Con riferimento al lavoro accessorio, si fa presente che il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 "*Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*", ha disposto, all'articolo 1, comma 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Il comma 2 del citato decreto ha previsto la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni (voucher) già richiesti alla data di entrata in vigore di tale disposizione. Conseguentemente a tale abrogazione, nelle istruzioni del rigo A02 del quadro A – "*Personale*" non è più presente il riferimento alla modalità di calcolo delle giornate retribuite per gli addetti che prestano lavoro accessorio.

In merito alla richiesta di inserimento nel modello BG36U delle seguenti informazioni: "*Valore facciale/nominale complessivo in euro dei buoni pasto incassati*", "*Produzione interna di prodotti di pasta fresca da somministrare*" e "*Servizi di consegna a domicilio (autonomamente o da esterni)*", si rimanda a quanto evidenziato al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2) Indicatori elementari di anomalia

Oneri diversi di gestione

In merito alla richiesta di "*revisione*" dei "*valori soglia stabiliti per tale indicatore*", che sarebbero "*troppo selettivi*" considerato che il settore in esame "*si caratterizza spesso per il sostenimento di costi elevati di imposte e tasse come ad es.: IMU-TASI, TARI ma anche per la tassa sull'occupazione di spazi/aree pubbliche, costo tipico sostenuto dalle imprese del settore*", si rappresenta che le soglie minime e massime dell'indicatore, per l'ISA in questione, sono state individuate considerando che all'interno dei costi residuali di gestione sono presenti i costi relativi alle citate imposte. Al riguardo, inoltre, si evidenzia che nel quadro F – "*Dati contabili*" dei modelli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2018 è presente l'informazione "*di cui oneri per imposte e tasse*". Con riferimento all'utilizzo di tale informazione per gli ISA in applicazione al p.i. 2019, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 4 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*". Relativamente alla percentuale di anomalia emersa, con riferimento al citato indicatore, in sede di riunione con le Organizzazioni di categoria a seguito della presentazione dei risultati dell'applicazione dell'ISA ai soggetti presenti in banca dati, si rappresenta che si

tratta di dati relativi alla banca dati di costruzione dell'ISA che prende in considerazione i periodi d'imposta dal 2010 al 2017, utilizzando i dati dichiarati dai contribuenti attraverso la compilazione del modello studi di settore. I primi dati relativi all'applicazione dell'ISA saranno, pertanto, quelli dichiarati per il periodo d'imposta 2018.

Numero di addetti per giornata

Con riferimento alla richiesta di "*revisione*" dei "*valori soglia*" dell'indicatore elementare di anomalia specifico "*numero addetti per giornata di apertura*", che sembrerebbe "*troppo selettivo come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (oltre il 20% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017)*", si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi in cui il Numero addetti per giornata di apertura sia inferiore o uguale alla soglia minima di riferimento. Le soglie di riferimento sono espresse in numero di addetti e sono differenziate per "*Modello di Business*". Per i MoB 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 (relativi ad attività di ristorazione con servizio al tavolo) tali soglie prevedono un numero di addetti pari a 2 (per il MoB 6 – "*Imprese che generalmente propongono menù di pizza oltre alla ristorazione tradizionale*" e il MoB 8 – "*Imprese che normalmente integrano il servizio di ristorazione tradizionale con l'organizzazione di banchetti presso il locale*", il numero di addetti previsto è pari a 2,5) che, considerata la tipologia di attività, appare estremamente "*cautelativo*". Al riguardo, tuttavia, si fa presente che specifiche situazioni potranno, comunque, essere evidenziate nel campo relativo alle annotazioni del software "*Il tuo ISA*".

Copertura delle spese per lavoro dipendente

In merito all'indicatore elementare di anomalia "*copertura delle spese per lavoro dipendente*", per il quale, in sede di riunione con le Organizzazioni di categoria, è emersa una elevata percentuale di soggetti anomali, si rappresenta che i dati presentati sono relativi alla banca dati di costruzione dell'ISA BG36U, che contiene i dati dichiarati dai contribuenti, attraverso la compilazione del modello studi di settore, per i periodi d'imposta dal 2010 al 2017. I primi dati relativi all'applicazione degli ISA sono quelli dichiarati con riferimento al periodo d'imposta 2018 che saranno analizzati appena disponibili.

Tale indicatore evidenzia situazioni di anomalia nel caso in cui un'impresa non solo non produce reddito, ma non riesce neanche a far fronte alle spese per il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti. Situazioni riconducibili a condizioni di marginalità dell'attività o ulteriori specifiche situazioni potranno, comunque, essere evidenziate nel campo relativo alle annotazioni del software "*Il tuo ISA*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG37U

(Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG37U, con nota prot. RU n. 690516 dell'11 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria già interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 10 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA
- CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

- CONFARTIGIANATO IMPRESE
- CONFCOMMERCIO
- FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI
- FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)
- UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE (UNCI)
- UNIONE ITALIANA FOOD

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG37U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 721194 del 11 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 10 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG37U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 6 novembre 2019, FIPE ha rappresentato le seguenti considerazioni.

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, l'Organizzazione rappresenta che l'ISA BG37U "*riguarda attività d'impresa assai diversificate in parte assimilabili ad attività puramente commerciali, in parte ad attività di produzione e in parte ad attività di servizi. Il risultato è che l'analisi dei modelli di business coglie principalmente questa segmentazione generando gruppi con numerosità elevata come nel caso del Mob3*". L'Organizzazione ritiene "*assai poco probabile che 41mila bar non possano essere ulteriormente segmentati per tipologia di domanda e localizzazione*."

2. Con riferimento agli indicatori elementari di affidabilità, l'Associazione osserva che "*gli indicatori sono calcolati sulla base del numero degli addetti. Nelle società si potrebbe verificare la situazione in cui un socio è anche dipendente. In questo caso nel calcolo degli indicatori la stessa persona verrebbe conteggiata due volte: una volta come dipendente e una volta come socio. È necessario depurare la formula da questa duplicazione*."

3. Con riferimento agli indicatori elementari di anomalia, l'Organizzazione rappresenta alcune osservazioni specifiche in merito all'indicatore di anomalia "*Copertura delle spese per dipendente*". La stessa osserva che: "*L'indicatore evidenzia un'anomalia nel caso in cui il costo di un dipendente sia superiore al valore prodotto da un addetto. Un'anomalia che va interpretata alla luce di una duplice considerazione:*

✓ *l'attività, per molti imprenditori, è fonte di reddito da lavoro piuttosto che da capitale;*

✓ *molte imprese sono nate come progetto di vita della famiglia ma poi si sono trovate ad affrontare un processo di cambiamento che ha visto il venir meno dell'apporto del lavoro dei familiari.*

Dati questi presupposti non è infrequente che la suddetta anomalia sia il frutto della mancanza di alternative che non sia la cessazione dell'attività. Si suggerisce di far scattare l'anomalia tenendo conto di un doppio parametro:

1. lo scostamento tra costo del dipendente e valore aggiunto per addetto è superiore ad una determinata soglia

2. l'età dell'imprenditore rende difficile una ricollocazione occupazionale".

Con riferimento all'indicatore "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti*", l'Organizzazione osserva che "*Le soglie dell'indicatore devono tenere in considerazione l'eventuale diversificazione di attività da parte dei soci*."

Con nota del 27 novembre 2019, CNA e CONFARTIGIANATO hanno rappresentato le seguenti considerazioni.

Le Organizzazioni premettono che "*a seguito dell'emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro, tali criticità sono state segnalate nel*

documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019. Di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BG37U".

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, non sono pervenute osservazioni.

2. Con riferimento agli indicatori elementari di affidabilità, le Organizzazioni evidenziano, che, con la prossima revisione, occorrerà considerare che "*i dipendenti del settore si caratterizzano per un diverso costo a carico dell'impresa in funzione del tipo di contratto applicato. Ciò può determinare, infatti, che a fronte di un numero di dipendenti uguale tra imprese vi sia una stima di ricavi e valore aggiunto più gravosa per quelle che applicano contratti più favorevoli per i dipendenti. Occorre inoltre considerare quale debba essere il trattamento degli addetti utilizzati con contratto di somministrazione o di lavoro accessorio e, nel caso, come debbano essere evidenziati nel modo più semplice possibile nel quadro A relativo agli addetti dell'impresa*".

3. In merito agli indicatori elementari di anomalia, le Organizzazioni rappresentano quanto di seguito riportato. Con riferimento agli "*Oneri diversi di gestione*", segnalano che "*I valori soglia stabiliti per tale indicatore risultano troppo selettivi. Il settore infatti si caratterizza spesso per il sostenimento di costi elevati di imposte e tasse come ad es.: IMU-TASI, TARI ma anche per la tassa sull'occupazione di spazi/aree pubbliche, costo tipico sostenuto dalle imprese del settore*". A riguardo le Organizzazioni richiedono "*una revisione dei limiti stabiliti poiché l'indicatore appare troppo selettivo*", evidenziando che "*tale anomalia risulta ancor più evidente sulle imprese che sviluppano volumi non rilevanti in quanto tali costi fissi risultano ancor più onerosi proporzionalmente per l'impresa*". Le Organizzazioni osservano altresì come "*Sulla base delle informazioni raccolte con i modelli di rilevazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2018, si potrà appurare meglio l'effetto dell'applicazione di tali indicatori sul periodo d'imposta 2018 e quindi valutarne la loro revisione già con riferimento al periodo d'imposta 2019 con il nuovo ISA in oggetto*".

Con riferimento all'indicatore di anomalia "*Copertura delle spese per lavoro dipendente*", le Organizzazioni rappresentano che "*l'indicatore è sintomatico di una crisi di marginalità del settore che costringe gli imprenditori a ridurre i propri margini/redditività per mantenere i livelli occupazionali dell'impresa*" e, ritenendo lo stesso troppo selettivo, richiedono "*una revisione dei limiti stabiliti*". Inoltre, a parere delle stesse "*tale situazione di anomalia di marginalità potrebbe altresì essere determinata dal progressivo invecchiamento del titolare/soci, soprattutto in certe zone territoriali. Infatti, molte imprese caratterizzate dall'età avanzata del titolare/soci mantengono in essere l'impresa, consapevoli della bassa marginalità, per arrivare alla pensione o per integrare la stessa, anche perché non avrebbero lavori alternativi*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG37U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni di FIPE, si rappresenta quanto segue.

1. In merito ai modelli organizzativi di *business*, con riferimento alla perplessità espressa circa la scarsa probabilità che "*41mila bar non possano essere ulteriormente segmentati per tipologia di domanda e localizzazione*", si rappresenta in primo luogo che, ai fini della definizione degli indicatori elementari, i contribuenti interessati all'applicazione dell'ISA BG37U sono classificati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB) adottato. Tali modelli consentono di individuare i fattori fondamentali che esprimono i processi produttivi (del bene o del servizio) specifici del settore considerato, nelle quattro diverse aree in cui può essere scomposta l'analisi riguardante la generazione del Valore per le imprese considerate. In tal senso i modelli di business rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene effettuato o da specifiche competenze. Il modello di business viene presentato come sintesi tra la struttura di processo e il disegno organizzativo che prendono forma nell'attività di impresa per raggiungere gli obiettivi di mercato. Nel caso specifico dell'ISA BG37U, le determinanti del valore alla base della definizione dei MOB sono rappresentate dai seguenti fattori: "*Servizio/lavorazione effettuati*" e "*Prodotti trattati*. In particolare, la tipologia di impresa individuata dal MOB 3 – Bar, si caratterizza per l'attività di somministrazione di prodotti vari, senza alcuna prevalenza fra quelli emersi nell'analisi fattoriale (bevande alcoliche, cibo manipolato, non manipolato o parzialmente manipolato, prodotti di pasticceria e prodotti di gelateria). Si precisa, infine, che le probabilità di appartenenza ai MOB partecipano alle funzioni di stima del "*Valore aggiunto per addetto*", e "*Ricavi per addetto*", al pari di altre variabili esplicative (tra le quali figurano la localizzazione presso centri commerciali, palestre, università, ecc., nonché specifiche tipologie di prodotti) che consentono di cogliere ulteriori specificità.

2. Con riferimento alle osservazioni sugli indicatori elementari di affidabilità, calcolati sul numero degli addetti, l'Organizzazione rappresenta che "*Nelle società si potrebbe verificare la situazione in cui un socio è anche dipendente. In questo caso nel calcolo degli indicatori la stessa persona verrebbe conteggiata due volte: una volta come dipendente e una volta come socio. È necessario depurare la formula da questa duplicazione*". In merito all'esempio rappresentato, non risulta chiaro in che modo possa verificarsi una duplicazione nel conteggio del numero degli addetti, atteso quanto riportato nelle istruzioni del quadro A del modello ISA. In particolare, se si fa riferimento ai

soci non amministratori di cui al rigo A10 del modello ISA, le istruzioni riportano che vanno indicati: "*nella prima colonna, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro*". Se invece il riferimento è ai *soci amministratori* di cui al rigo A11 del modello, le istruzioni riportano un'"attenzione" in cui è precisato che "*Le informazioni relative all'attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del presente quadro*".

3. Con riferimento alle osservazioni rappresentate dall'Organizzazione in merito al funzionamento dell'indicatore "*Copertura delle spese per dipendente*" e al suggerimento *"...di far scattare l'anomalia tenendo conto di un doppio parametro:1. lo scostamento tra costo del dipendente e valore aggiunto per addetto è superiore ad una determinata soglia; 2. l'età dell'imprenditore rende difficile una ricollocazione occupazionale*", si rappresenta quanto segue. Circa il primo suggerimento (di tener conto di una soglia di scostamento tra costo del dipendente e valore aggiunto per addetto), è opportuno fare riferimento agli elementi di risposta forniti al punto 16 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*". In merito invece alla richiesta di considerare, nel calcolo dell'indicatore, la circostanza che "*l'età dell'imprenditore rende difficile una ricollocazione occupazionale*", si rappresenta che il contribuente ha sempre la possibilità di evidenziare, nel campo *Note aggiuntive* del software di applicazione "*Il tuoISA*", circostanze specifiche riferibili a condizioni particolari di svolgimento della propria attività, qualora ritenga che le stesse siano state non adeguatamente colte con l'applicazione degli indici.

Con riferimento alle osservazioni rappresentate in merito all'indicatore "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti*", le cui soglie, a parere dell'Organizzazione, "*devono tenere in considerazione l'eventuale diversificazione di attività da parte dei soci*", si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 11 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Per quanto concerne le osservazioni di CNA e CONFARTIGIANATO, si rappresenta quanto di seguito riportato.

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario, consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019, si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di*

affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia".

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, non sono pervenute osservazioni.

In merito alle osservazioni rappresentate con riferimento agli indicatori elementari di affidabilità e, nello specifico, alla richiesta delle Organizzazioni, di considerare, per la prossima revisione, la circostanza che "*i dipendenti del settore si caratterizzano per un diverso costo a carico dell'impresa in funzione del tipo di contratto applicato*" e che "*ciò può determinare, infatti, che a fronte di un numero di dipendenti uguale tra imprese vi sia una stima di ricavi e valore aggiunto più gravosa per quelle che applicano contratti più favorevoli per i dipendenti*", si rappresenta che, ai fini del calcolo degli addetti utilizzati per gli indicatori elementari di affidabilità "*ricavi per addetto*" e "*valore aggiunto per addetto*", i lavoratori dipendenti sono considerati in base al numero delle giornate retribuite, al riguardo non rilevando la specifica tipologia di contratto applicato (la cui informazione non è peraltro disponibile nel modello dichiarativo ai fini ISA). Si rappresenta, infine, che è sempre possibile evidenziare, nel campo *Note aggiuntive* del software di applicazione "*Il tuoISA*", particolari circostanze ritenute non adeguatamente colte con l'applicazione degli indici.

2. In relazione alla considerazione delle Organizzazioni secondo cui occorre "*considerare quale debba essere il trattamento degli addetti utilizzati con contratto di somministrazione o di lavoro accessorio e, nel caso, come debbano essere evidenziati nel modo più semplice possibile nel quadro A relativo agli addetti dell'impresa*", si fa presente che si tratta di lavoratori dipendenti che, ai fini del calcolo degli addetti utilizzati per gli indicatori elementari di affidabilità "*ricavi per addetto*" e "*valore aggiunto per addetto*", sono considerati in base al numero delle giornate retribuite. Le informazioni relative a tali addetti vanno indicate al rigo A02 – "*Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro*". In particolare, come precisato nelle istruzioni del quadro A – "*Personale*", nel rigo A02 va indicato: "*il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, ai lavoranti a domicilio, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo: […] per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione*".

Con riferimento al lavoro accessorio, si fa presente che il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, "*Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*", ha disposto, all'articolo 1, comma

1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Il comma 2 del citato decreto ha previsto la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni (voucher) già richiesti alla data di entrata in vigore di tale disposizione. Conseguentemente a tale abrogazione, nelle istruzioni del rigo A02 del quadro A – "*Personale*" non è più presente il riferimento alla modalità di calcolo delle giornate retribuite per gli addetti che prestano lavoro accessorio.

3. In merito alle osservazioni rappresentate con riferimento agli indicatori di anomalia si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'indicatore "*Incidenza dei costi residuali di gestione*" e alla considerazione che i valori soglia stabiliti per tale indicatore risulterebbero troppo selettivi, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 4 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Con riferimento all'indicatore "*Copertura delle spese per dipendente*" e all'osservazione delle Organizzazioni secondo cui "*L'indicatore è sintomatico di una crisi di marginalità del settore che costringe gli imprenditori a ridurre i propri margini/redditività per mantenere i livelli occupazionali dell'impresa*", nonché alla richiesta di "*una revisione dei limiti stabiliti*", nell'osservare preliminarmente che l'indicatore "*Copertura delle spese per dipendente*" ha l'obiettivo di verificare che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente, in merito a quanto rappresentato dalle Organizzazioni si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 13 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG39U

(Agenzie di mediazione immobiliare)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG39U, con nota prot. RU n. 653210 del 25 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 18 settembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CONCOMMERCIO VARESE

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (FIAIP)

– FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI (FIMAA)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG39U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 701468 del 23 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 18 settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG39U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG39U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG39U

(Agenzie di mediazione immobiliare)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG39U, con nota prot. RU n. 653210 del 25 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 18 settembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CONCOMMERCIO VARESE

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (FIAIP)

– FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI (FIMAA)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG39U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 701468 del 23 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 18 settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG39U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG39U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG40U

(Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG40U, inoltre, con nota prot. RU n. 194700 del 13 giugno 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 19 giugno 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CONFCOMMERCIO

– CONFEDILIZIA

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI (FIMAA)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG40U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 646217 del 22 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 19 giugno scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG40U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito della fase di confronto con le Organizzazioni di categoria, avvenuta nel corso della riunione del 19 giugno u.s., sono state effettuate ulteriori attività di analisi in merito agli indicatori di anomalia "*Incidenza dei costi residuali di gestione*", per il quale è stata effettuata una modifica nella formula del calcolo.

In particolare, stante la composizione dei costi relativa alle attività oggetto dell'ISA, è emersa la necessità di rapportare l'incidenza dei costi residuali di gestione dei soggetti che applicano l'ISA, non più ai "*Costi totali*", bensì al "*Valore della produzione*" al fine di cogliere in modo più corretto l'incidenza delle componenti residuali di costo.

La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e di tale pubblicazione sono state informate le

Organizzazioni interessate con e-mail del 15 novembre u.s..

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG40U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG44U

(Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG44U, con nota prot. RU n. 690602 dell'11 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 1 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CONFCOMMERCIO

– FEDERALBERGHI

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG44U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI E VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con nota prot. RU n. 712138 del 3 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell'1 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG44U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con e-mail del 25 ottobre 2019, FEDERALBERGHI ha rappresentato le seguenti considerazioni.

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, non sono pervenute osservazioni.

2. In merito agli indicatori elementari di affidabilità, non sono pervenute osservazioni.

3. Con riferimento agli indicatori elementari di anomalia, l'Organizzazione rappresenta quanto segue. Relativamente all'indicatore "*Incidenza dei costi residuali di gestione*" osserva che "*Nel rigo F23 sono ricompresi una serie di costi che possono avere una notevole rilevanza e sono indipendenti dalla stagionalità, come la maggior parte degli altri costi a cui sono rapportati, tra cui l'imposta Tari (viene calcolata sui metri quadri della struttura) e la perdita su crediti (una volta erano eventi eccezionali oggi, invece, le agenzie viaggi ed i tour operator falliscono con molta frequenza)*", e chiede "*di escluderli dall'indicatore tramite l'indicazione in un apposito rigo (un "di cui" come già presente negli ISA 2019).*"

In merito, invece all'indicatore "*Incidenza degli oneri finanziari netti*", l'Organizzazione osserva come "*Attualmente l'indice si rapporta con il reddito*

operativo" e che, nel settore, gli oneri finanziari incidono "*enormemente su quelle aziende che si sono indebitate per ristrutturare*. Chiede pertanto che tali oneri siano "*rapportati al fatturato (come fanno le banche per fare i rating)*".

4. Ulteriori osservazioni.

L'Organizzazione rappresenta, con riferimento agli Osservatori regionali, che, "*pur riconoscendo al nuovo strumento ISA una maggiore personalizzazione*", gli Osservatori possano rappresentare uno strumento utile "*per valutare le variabili territoriali*".

Relativamente alle osservazioni di FEDERALBERGHI di cui ai precedenti punti, si rappresenta quanto segue.

1. In merito ai modelli organizzativi di *business* non sono pervenute osservazioni.

2. In merito agli indicatori elementari di affidabilità non sono pervenute osservazioni.

3. Con riferimento alle osservazioni relative agli indicatori elementari di anomalia, si rappresenta quanto segue. In merito all'indicatore "*Incidenza dei costi residuali di gestione*" e alla richiesta dell'Organizzazione di escludere dal computo dei costi residuali sia imposte come la Tari, sia le perdite su crediti attraverso l'indicazione dei costi ad esse afferenti nei campi "*di cui*" da inserire nel modello ISA 2020, si rappresenta che le perdite su crediti sono escluse dal computo dei costi residuali di gestione, già per gli ISA in applicazione al p.i. 2018, e che la corrispondente voce di costo è presente nel modello. Per quanto concerne invece la Tari, si osserva che nei modelli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2018 è presente l'informazione "*di cui oneri per imposte e tasse*". Con riferimento all'utilizzo di tale informazione per gli ISA in applicazione per il p.i. 2019, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 4 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

In merito all'indicatore "*Incidenza degli oneri finanziari netti*", e alla richiesta dell'Organizzazione che tali oneri, considerato il peso degli stessi *"su quelle aziende che si sono indebitate per ristrutturare*", siano "*rapportati al fatturato (come fanno le banche per fare i rating)*" in luogo del reddito operativo, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 22 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

4. Ulteriori osservazioni.

Con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall'Organizzazione in merito al considerare gli Osservatori regionali uno strumento utile anche per gli Indici sintetici di affidabilità "*per valutare la variabili territoriali*", si rappresenta che la norma istitutiva degli ISA, anche in assenza di uno specifico

riferimento, stante quanto riportato al secondo periodo del comma 18 dell'art. 9 bis DL n. 50 del 24 aprile 2017, non ne ha precluso l'istituzione.

3) VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A seguito della fase di confronto con le Organizzazioni di categoria, avvenuta nel corso della riunione dell'1 ottobre u.s., sono state effettuate ulteriori attività di analisi in merito agli indicatori di anomalia "*Copertura delle spese per dipendente*" e "*Analisi dell'apporto delle figure non dipendenti*", per i quali è stata effettuata una modifica nella formula del calcolo in relazione all'esercizio stagionale dell'attività.

Al riguardo, occorre premettere che il settore in argomento è caratterizzato da aumenti e diminuzioni rilevanti delle attività a seconda del periodo dell'anno (ad esempio festività, ecc.). Tale modalità organizzativa non rappresenta pertanto una specificità di alcuni operatori, né una condizione eccezionale legata a circostanze particolari, bensì, come detto, la condizione comune alla generalità degli operatori del settore. Si ritiene, pertanto, che i dati su cui gli ISA sono stati elaborati già comprendono tali informazioni. Tuttavia, nell'ottica di attenzione a quanto rilevato dalle Organizzazioni si è provato a considerare ancora di più la componente "stagionale" dell'attività economica in esame: le variabili utilizzate per il calcolo di entrambi gli indicatori sono state "ponderate" con il dato relativo ai "giorni di apertura dell'esercizio" e gli indicatori sono stati ridenominati, rispettivamente, "*Copertura delle spese giornaliere per dipendente*" e "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura* ".

La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e di tale pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con e-mail del 17 ottobre u.s..

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG44U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG50U

(Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG50U, inoltre, con nota prot. RU n. 214158 del 24 giugno 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 17 luglio 2019.

---

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG50U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 644992 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 17 luglio scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG50U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito della fase di confronto con le Organizzazioni di categoria, avvenuta nel corso della riunione del 17 luglio u.s., sono state effettuate ulteriori attività di analisi con riferimento alla differente marginalità delle imprese che, avvalendosi di altri prestatori d'opera, sostengono costi per lavorazioni di terzi.

In esito a tali analisi la variabile "*Costi sostenuti per lavori affidati a terzi*" è risultata significativa, con coefficiente negativo pari a - 0,01108, nella funzione di stima dei Ricavi per addetto.

La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e di tale pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con e-mail del 16 settembre u.s..

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG50U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG54U

(Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG54U, inoltre, con nota prot. RU 707168 del giorno 27 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 4 novembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- CONFCOMMERCIO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI APPARECCHI PER PUBBLICHE ATTRAZIONI RICREATIVE (SAPAR)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG54U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU 741286 del 5 novembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 4 novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG54U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG54U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG55U

(Servizi di pompe funebri e attività connesse)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG55U, inoltre, con nota prot. RU 709907 del giorno 1 ottobre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 7 novembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- CONFCOMMERCIO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

- FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI (FENIOF)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG55U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU 763261 del 7 novembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 7 novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG55U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG55U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG58U

(Strutture ricettive all'aperto)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG58U, inoltre, con nota prot. RU n. 110524 del 30 aprile 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 22 maggio 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (ASSOCAMPING)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFCOMMERCIO

– FAITA FEDERCAMPING

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG58U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 646240 del 22 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 22 maggio scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG58U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito della fase di confronto con le Organizzazioni di categoria, avvenuta nel corso della riunione del 22 maggio u.s., sono state effettuate ulteriori attività di analisi in merito agli indicatori di anomalia "*Copertura delle spese per dipendente*" e "*Analisi dell'apporto delle figure non dipendenti*", per i quali è stata effettuata una modifica nella formula del calcolo.

In particolare, considerata la rilevante componente "*stagionale*" dell'attività economica in esame, le variabili utilizzate per il calcolo di entrambi gli indicatori sono state "*ponderate*" con il dato relativo ai "*giorni di apertura dell'esercizio*" e gli indicatori sono stati ridenominati, rispettivamente, "*Copertura delle spese giornaliere per dipendente*" e "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura*".

La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e di tale pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con e-mail del 3 dicembre u.s..

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG58U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG60U

(Stabilimenti balneari)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG60U, inoltre, con nota prot. RU n. 653234 del 25 luglio 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 19 settembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

– CNA BALNEARI

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFARTIGIANATO IMPRESE

– FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)

– OASI CONFARTIGIANATO

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG60U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI E VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con nota prot. RU n. 707164 del 27 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 19 settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG60U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27 novembre 2019, CONFARTIGIANATO e CNA, hanno rappresentato, congiuntamente, le seguenti considerazioni.

Premessa

Le Organizzazioni, considerate "*alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali*", che sarebbero emerse "*in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018*", si sono riservate "*di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019*". Le Organizzazioni, tuttavia, nell'evidenziare che le citate criticità

"*sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", hanno rappresentato quanto di seguito riportato in merito all'ISA BG60U.

1. Indicatori elementari di affidabilità

Attrezzature balneari di scorta (ombrelloni, lettini prendisole e sedie a sdraio)

"*Nel modello sono richieste informazioni riguardanti il numero delle attrezzature in dotazione.*

In maniera non chiara, le istruzioni alla compilazione del modello precisano che per attrezzature in dotazione si intendono sia quelle ordinariamente utilizzate per l'esercizio dell'attività, anche a fronte di eventuali picchi della domanda, che quelle detenute a fronte di eventuali picchi della domanda e per finalità di scorta (danneggiamenti, mareggiate, ecc.).

Sarebbe pertanto necessario che fosse ben evidenziato che per attrezzatura di scorta si deve intendere solo l'attrezzatura che è utilizzata in sostituzione di quella che rappresenta la normale dotazione, compresa quella utilizzata nei picchi della domanda, in base alla capienza dello stabilimento balneare e che non è produttiva di ulteriori ricavi aziendali.

Bisogna infatti tenere presente che gli stabilimenti balneari sulla Riviera Romagnola, al contrario di altri lidi tra cui ad esempio quelli della Versilia e della Costa Ostiense, sono privi di recinzione e cancelli, talché risultano assolutamente accessibili e di libero passaggio per chiunque, sia durante il giorno che durante la notte.

Da qui, il rischio, che purtroppo molto spesso si concretizza, per i titolari degli stabilimenti balneari di vedersi trafugata o danneggiata con atti vandalici, più volte durante la stagione estiva, l'attrezzatura che rimane incustodita la notte (si possono produrre numerosi articoli di giornale che parlano dei danneggiamenti subiti dagli stabilimenti durante la stagione estiva): ciò, unitamente sia all'ulteriore rischio delle mareggiate estive che alle rotture cui è facilmente soggetta l'attrezzatura balneare, comporta pertanto la necessità di dotarsi di attrezzatura di scorta, costituita solitamente da attrezzatura di vecchia data, anche obsoleta, che nel tempo è stata via via sostituita da attrezzatura nuova e che a volte è preferibile conservare piuttosto che alienare e/o eliminare.

Si segnala però che in occasione degli accertamenti fiscali gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria tengono conto dei dati dichiarati ai fini ISA e considerano la dotazione complessiva (ordinaria+scorta) come interamente utilizzata, trascurando la circostanza che una parte di detta dotazione, (10%-15%) è, invece, da considerarsi scorta utilizzabile in sostituzione di quella ordinaria nel malaugurato caso di danneggiamenti, furti, rotture o mareggiate: questo fatto, che ai fini ISA potrebbe essere poco rilevante,

rappresenta invece un grave ed ingiusto danno per la categoria in occasione degli accertamenti fiscali e merita dunque la giusta attenzione.

E' evidente dunque che l'attrezzatura di scorta come sopra intesa può essere considerata attrezzatura utilizzata: diversamente opinando, per un normale stabilimento balneare sarebbe vietato per motivi fiscali possedere attrezzature di scorta.

In definitiva, al fine di non fare concorrere alla formazione di ricavi aziendali detta attrezzatura di scorta per le ragioni su esposte, si prospetterebbero due soluzioni:

a) si deve chiarire una volta per tutte che per attrezzature in dotazione si deve intendere il totale delle attrezzature possedute, comprensive delle attrezzature di scorta che sono quelle utilizzabili solo in sostituzione di quelle normalmente in dotazione, anche nei picchi della domanda, e che normalmente rappresentano il 10%-15% del totale;

b) in alternativa, ma indubbiamente preferibilmente sia per la precisione che per la chiarezza, dovrebbe essere prevista la possibilità di indicare a parte le attrezzature di scorta che devono essere ben individuate con le precisazioni su indicate".

2. Indicatori elementari di anomalia

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti (compilazione Quadro A del modello)

"*La percentuale di lavoro prestato dai soci delle società che svolgono attività stagionali devono essere indicate in misura proporzionale al lavoro prestato rapportato all'anno e non al 100%. Tale specificazione si rende necessaria in quanto uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sostengono che il socio che presta la propria opera per la sola stagione estiva e, quindi per 120 giorni, debba indicare il 100% quale percentuale di lavoro prestato senza doverlo rapportare con il "tempo prestato nello svolgimento dell'attività da parte del personale non dipendente raffrontato con quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che svolga il lavoro per l'intero anno" come riportato circolare agenzia delle entrate n. 32/E del 21 giugno 2005.*

Si consideri il seguente caso concreto: per una società svolgente attività di stabilimento balneare con attività stagionale il cui titolare svolge nel periodo invernale un'altra attività di lavoro dipendente presso uno studio, era stato indicata una percentuale di apporto lavoro nell'attività di stabilimento balneare del 50%, ma l'ufficio lo ha rilevato come incongruenza e rettificato in 100%".

Costi residuali di gestione

"*Tra gli oneri residuali di gestione è ricompresa anche la TARI. La tassa raccolta rifiuti per gli stabilimenti balneari è un costo di importo molto*

consistente ed indipendente dalla gestione dello stabilimento ed è determinato sulla base delle superfici dello stabilimento stesso. Si richiede, pertanto, di sterilizzare tale componente dai costi residuali di gestione onde evitare l'insorgere di ingiustificate anomalie".

Oneri finanziari netti

"*L'indicatore valuta la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e finanziaria. Il valore soglia minima è pari al 46,7% oltre la quale scatta l'anomalia, il cui punteggio è modulato da 1 a 5. Si chiede di valutare se può essere ridefinita una soglia più favorevole per l'ISA BG60U che ha la caratteristica della stagionalità: nei mesi di chiusura continuano a maturare interessi passivi su un margine generato da mesi inferiori*".

Relativamente alle osservazioni congiunte di CONFARTIGIANATO e CNA di cui ai precedenti punti, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Premessa

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario "*consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

1. Indicatori elementari di affidabilità

Attrezzatura balneare di scorta (ombrelloni, lettini prendisole e sedie a sdraio)

In merito al numero delle attrezzature in dotazione, da indicare nei righi B05 – "*Ombrelloni e strutture equivalenti (in dotazione)*", B06 – "*Sedie a sdraio (in dotazione)*" e B07 – "*Lettini (in dotazione)*" del modello ISA, le relative istruzioni prevedono che vada indicato "*nei righi da B05 a B07, il numero complessivo degli ombrelloni e strutture equivalenti, delle sedie a sdraio e dei lettini in dotazione. Si precisa che nel rigo B06 deve essere indicato anche il numero delle eventuali sedie "da regista" in dotazione. Si precisa, inoltre, che per attrezzature "in dotazione" si intendono sia quelle ordinariamente utilizzate per l'esercizio dell'attività, che quelle detenute a fronte di eventuali picchi della domanda e per finalità di scorta (danneggiamenti, mareggiate, ecc.)*". Al riguardo, nel rappresentare la disponibilità ad accogliere ogni proposta finalizzata a rendere sempre più chiare e comprensibili le istruzioni ai modelli, si osserva che la proposta formulata dalle Organizzazioni appare non immediatamente comprensibile. Ai fini dell'ISA in esame, infatti, viene osservato che la presenza di "*attrezzatura di scorta*", detenuta dagli operatori del settore al fine di far fronte ai "*picchi della domanda*" e per "*finalità di scorta (danneggiamenti, mareggiate, ecc.)*", dovrebbe caratterizzare il normale svolgimento dell'attività, in quanto tutti gli operatori del settore in esame realisticamente dovrebbero

esserne dotati. Considerato quanto sopra, si ritiene che tale elemento non dovrebbe rappresentare una criticità ai fini dell'applicazione dell'ISA BG60U, in quanto i dati dichiarativi utilizzati per l'elaborazione dello stesso tengono conto della presenza di tale attrezzatura. Né si ritiene metodologicamente corretto definire in modo univoco la percentuale destinata allo scopo (il 10% o il 15%), oppure prevedere ulteriori oneri dichiarativi al riguardo. Sul tema, infine, si fa presente che eventuali specifiche situazioni potranno sempre essere evidenziate nel campo relativo alle annotazioni del software "*Il tuo ISA*".

2. Indicatori elementari di anomalia

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti (compilazione Quadro A del modello)

In merito alla "*percentuale di lavoro prestato dai soci delle società che svolgono attività stagionali*", si osserva che le indicazioni fornite nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 21 giugno 2005 non sono espressamente riferiti ad attività caratterizzate dalla "*stagionalità*". Al riguardo, si rappresenta che i chiarimenti forniti nel paragrafo 7.4.2 ("*Indicazione della percentuale di lavoro prestato*") di tale circolare, sono relativi all*'"utilizzo, in termini percentuali, dell'apporto del personale non dipendente, incluso quello senza occupazione prevalente, nell'attività dell'impresa*", introdotto con gli studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004. Considerato che, fino al periodo d'imposta precedente, "*l'apporto di lavoro del personale non dipendente assumeva rilievo, infatti, sulla base del numero di addetti indicati dal contribuente*", la circolare ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

"*Le informazioni richieste nel quadro A, relativamente alla percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente, sono utilizzate per misurare in maniera più adeguata il contributo in termini lavorativi che detta tipologia di lavoratori apporta nell'ambito dell'attività dell'impresa. Pertanto, in relazione alle attività svolte in forma di impresa, la stima operata dalla funzione di regressione dell'apporto di lavoro prestato dal personale non dipendente viene ora effettuata con riferimento non più al numero degli addetti, bensì al loro contributo all'attività dell'impresa. Per quanto attiene l'indicazione della percentuale di lavoro prestato da parte dei collaboratori dell'impresa familiare, si fa presente che occorre far riferimento, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni del quadro A, al lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Pertanto, considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. In sostanza, il criterio di riferimento è, in linea di massima, il tempo prestato nello svolgimento dell'attività da parte del personale non dipendente*

raffrontato con quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che svolga il lavoro per l'intero anno".

Per quanto attiene i soci e gli associati in partecipazione, con occupazione prevalente nell'impresa, tale circolare evidenzia che "*ai fini dell'indicazione della percentuale di lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio del tempo effettivamente prestato nella società, e ciò indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari, così come riportato nelle apposite istruzioni al quadro A del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, a condizione che tale situazione risulti da apposita documentazione o altra prova idonea. Ne deriva che se il socio con occupazione prevalente non esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100 in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche. Tuttavia, considerato che detti soci e associati devono avere i requisiti dell'occupazione prevalente nella società, devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50 per cento, per ciascun socio o associato in partecipazione, fermo restando naturalmente la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A*".

Costi residuali di gestione

In merito alla presenza tra gli "*oneri diversi di gestione*" delle spese relative alla TARI , si osserva che nei modelli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2018 è presente l'informazione "*di cui oneri per imposte e tasse*". Con riferimento all'utilizzo di tale informazione per gli ISA in applicazione per il p.i. 2019, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 4 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Oneri finanziari netti

In merito all'opportunità di rimodulare la soglia minima individuata per l'indicatore elementare di anomalia "*incidenza degli oneri finanziari netti*", in funzione della "*stagionalità*" dell'attività in esame, si osserva che si ritiene non necessario effettuare l'intervento proposto, in quanto l'assunzione di debiti, ancorché l'attività si concentri in una stagione o periodo dell'anno, dovrebbe rappresentare un aspetto che rientra "*normalmente*" nella gestione imprenditoriale; in tal senso, l'utile conseguito a fine anno dovrebbe consentire di remunerare anche la gestione finanziaria, a prescindere dal periodo in cui effettivamente l'attività è esercitata. Al riguardo, si fa presente, che specifiche situazioni potranno, comunque, essere evidenziate nel campo relativo alle annotazioni del software "*Il tuo ISA*".

3) VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A seguito della fase di confronto con le Organizzazioni di categoria, avvenuta nel corso della riunione del 19 settembre u.s., sono state effettuate ulteriori attività di analisi in merito agli indicatori di anomalia "*Copertura delle spese per dipendente*" e "*Analisi dell'apporto delle figure non dipendenti*", per i quali è stata effettuata una modifica nella formula del calcolo in relazione alla componente della stagionalità.

Al riguardo, occorre premettere che il settore in argomento è caratterizzato da aumenti e diminuzioni rilevanti delle attività a seconda del periodo dell'anno (ad esempio festività, ecc.). Tale modalità organizzativa non rappresenta pertanto una specificità di alcuni operatori, né una condizione eccezionale legata a circostanze particolari, bensì, come detto, la condizione comune alla generalità degli operatori del settore. Si ritiene, pertanto, che i dati su cui gli ISA sono stati elaborati già comprendono tali informazioni. Tuttavia, nell'ottica di attenzione a quanto rilevato dalle Organizzazioni, si è provato a considerare ancora di più la componente "stagionale" dell'attività economica in esame: le variabili utilizzate per il calcolo di entrambi gli indicatori sono state "ponderate" con il dato relativo ai "giorni di apertura dell'esercizio" e gli indicatori sono stati ridenominati, rispettivamente, "*Copertura delle spese giornaliere per dipendente*" e "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura*".

La documentazione comprensiva di tali interventi è stata pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e di tale pubblicazione sono state informate le Organizzazioni interessate con e-mail del 17 ottobre u.s..

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG60U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG61U

(Intermediari del commercio)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG61U, inoltre, con nota prot. RU 690673 del giorno 11 settembre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 7 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACATI AGENTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI (ANSACAP)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

- CONFCOMMERCIO
- FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (FIARC)
- FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (FNAARC)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG61U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU 718605 del 9 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 7 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG61U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 28 ottobre 2019, la FEDERAGENTI ha rappresentato quanto di seguito riportato.

1) Modelli organizzativi di business (MoB)

Con riferimento ai primi "*casi concreti*" di applicazione dell'ISA BG61U, l'Organizzazione ha rappresentato che "*partendo dai modelli organizzativi, si notano criticità diverse a seconda del settore nel quale si colloca la mandante, se questa opera nel settore industria oppure come un grossista, una società di intermediazione o altro*". In particolare: a parità di "*volume delle vendite intermediate, cambia il risultato finale di diversi punti a seconda che il settore sia industria piuttosto che commercio*"; inoltre, "*con gli stessi costi e lo stesso valore di provvigioni e volume delle vendite intermediate non si può pensare che il risultato finale sia più basso se la mandante è un'industria e sia più alto se invece la mandante è un grossista*". Tale fenomeno, che emergerebbe

dall'applicazione dell'ISA, a parere dell'Organizzazione, non rispecchierebbe ciò che accade realmente sul mercato.

2) Perdita del mandato

La FEDERAGENTI ha rappresentato che, in caso di "*perdita del mandato*", l'agente di commercio risulterebbe penalizzato dal punteggio dell'indice sintetico di affidabilità, a causa della notevole riduzione del volume delle vendite intermediato soprattutto nel caso in cui "*la perdita riguarda il mandato che era la fonte maggiore di ricavo*". Al riguardo, l'Organizzazione ha evidenziato che "*la perdita del fatturato genera una diminuzione delle provvigioni e una perdita di volume di vendite intermediate considerevole, che però non può essere in nessun modo evidenziato nel calcolo degli indici che quindi assumono valori notevolmente più bassi*". Ciò considerato, "*bisognerebbe poter inserire in qualche modo il dato al fine di consentire all'indice di tenere conto dell'eventualità che l'agente di commercio abbia perso nel corso dell'anno il mandato che gli faceva fatturare provvigioni più alte, ma non ha fatto in tempo a avere un mandato sostitutivo*". Con riferimento alla "*perdita del mandato*", inoltre, l'Organizzazione ha rappresentato che tale circostanza potrebbe risultare critica anche ai fini del "*valore dei beni strumentali acquisiti rispetto al fatturato*", in quanto "*se l'agente perde il mandato più rilevante, ma l'anno prima ha comprato ad esempio una nuova automobile, il valore dei beni strumentali nel corso del 2018 rimane elevato*". Tale circostanza, a parere della FEDERAGENTI, determinerebbe "*un'anomalia legata all'incidenza degli ammortamenti, in quanto il valore dei beni strumentali supera la soglia massima stabilita dagli indicatori, non tenendo conto dell'evento eccezionale, ossia la perdita del mandato, che si è verificata*".

3) Incidenza dei costi residuali di gestione

In merito all'indicatore elementare di anomalia "*incidenza dei costi residuali di gestione*", l'Organizzazione "*si chiede se sotto il profilo metodologico sia corretto valorizzare ai fini dell'indicatore in esame costi aventi validità meramente fiscale e non economica*", considerato che tale indicatore in caso di anomalia determina una riduzione del punteggio finale dell'ISA.

4) Primi risultati dell'applicazione

La FEDERAGENTI ha rappresentato che "*dai primi dati dell'applicazione degli ISA*" risulterebbe che "*molte imprese che fino all'anno scorso presentavano dei ricavi congrui agli studi di settore, ora presentano un punteggio ISA inferiore a 6, che le espone alla selezione per i controlli*" e che tale situazione sembrerebbe "*confermata dall'amministrazione finanziaria, sulla base di una simulazione di applicazione degli ISA con riferimento ai dati delle imprese riferiti al periodo d'imposta 2017*". Sul tema, inoltre, l'Organizzazione ha evidenziato che dalle "*analisi riportate nella Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2019, emerge, infatti, che nel 2017 con gli studi di*

settore il 64,3% di contribuenti erano congrui naturali e il 28,3% accedeva al regime premiale, mentre con gli ISA ordinari il 59,6% raggiungeva un punteggio tale da essere escluso dai controlli e il 31% accedeva alla premialità". Al riguardo, tuttavia, la FEDERAGENTI, nell'evidenziare che le metodologie utilizzate per gli ISA, essendo notevolmente differenti rispetto a quelle utilizzate per gli studi di settore, "*hanno portato ad uno strumento che, inevitabilmente, conduce a risultati di giudizio sull'affidabilità delle imprese diversi rispetto agli studi di settore*", ha rappresentato che, "*in un'ottica di strategia più ampia, il quadro generale diventa molto più importante dell'aspetto tecnico*"; pertanto, "*utilizzare gli ISA per ricostruire il rapporto Fisco-Imprese ovvero agenti e rappresentanti di commercio*" nel caso in esame "*è più importante che ottenere un dato puntuale fermo su alcune posizioni*".

Con nota del 30 ottobre 2019, l'ANSACAP ha rappresentato quanto di seguito riportato.

1) Modelli organizzativi di business (MoB)

In merito all'importo del volume delle vendite da indicare, in righi distinti in base alla tipologia della ditta mandante (industria, ingrosso, ecc.), all'interno della sezione "tipologia di mandanti" del quadro C del modello ISA, l'Organizzazione ha evidenziato che "*se si sposta il medesimo volume di fatturato in righi differenti, si ottiene una votazione ISA sensibilmente diversa*". Al riguardo, l'ANSACAP, tralasciando la problematica relativa alla difficoltà incontrata dagli "*agenti dei Consorzi Agrari*" nell'effettuazione della "*scelta della tipologia di mandante, prevalentemente commerciante all'ingrosso, ma anche industria, intermediario del commercio e commerciante al dettaglio*", ha manifestato la propria incapacità nel comprendere "*il motivo per cui la tipologia della ditta mandante, a parità di valori di fatturato, debba restituire rilevanti differenze di valutazione*". In merito, inoltre, l'Organizzazione ha rappresentato che "*va anche considerato il valore relativo del valore volume delle vendite, in rapporto ai ricavi*". In particolare, l'Organizzazione ha rappresentato che sebbene "*l'agente di commercio secondo la nozione comune è remunerato con provvigioni, intese come un compenso calcolato in percentuale sull'ammontare del venduto*", tuttavia, *"non è sempre così*", in quanto "*l'art. 6 della Direttiva CEE sul contratto di agenzia, dopo avere affermato che l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia, ha specificato che tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva*". Al riguardo, ANSACAP ha evidenziato che "*a seguito di questa disposizione comunitaria il termine provvigione è sparito nel codice civile (salvo l'art. 1748), per essere sostituito dal termine retribuzione, che accoglie non solamente i compensi in misura percentuale sul venduto, ma anche quelli in misura fissa, o comunque, non proporzionale all'ammontare delle vendite, per premi, rimborsi spese, minimi*

garantiti, somme corrisposte per servizi collaterali". Considerato che per "*gli agenti dei Consorzi Agrari, e, in genere, per tutti gli agenti con deposito, assieme all'incarico di intermediazione, è affidato quello di movimentazione e trasporto dei prodotti commercializzati*" e che "*tutti questi elementi della retribuzione assumono valori anche rilevanti, ma non sono calcolati in percentuale sul volume delle vendite*", l'Organizzazione riterrebbe "*necessario rivedere i valori richiesti nei righi C12-C22 del modello ISA, e le relative indicazioni, per calibrarne l'effetto sul risultato finale*".

2) Indicatori elementari di affidabilità

In merito al coefficiente individuale, l'ANSACAP ha manifestato perplessità in considerazione del fatto che tale coefficiente, calcolato sulla base delle dichiarazioni degli anni precedenti, inciderebbe nella determinazione del punteggio dell'ISA. In particolare, in presenza di un coefficiente individuale negativo sarebbe "*sufficiente un reddito modestissimo per ottenere votazioni elevate*"*;* al contrario, la presenza di un coefficiente individuale "*elevato, perché negli anni pregressi sono stati dichiarati ricavi e redditi alti, la riduzione, o lo stesso mantenimento, dei ricavi precedenti*", porterebbe "*a conclusioni penalizzanti, pur in presenza di valori di tutto rispetto*". Al riguardo, l'Organizzazione, nel rappresentare che la circostanza descritta sembrerebbe trovare "*la sua ragione nella pretesa di un continuo aumento di ricavi e reddito, per ottenere votazioni elevate, e non, come accadeva con gli studi di settore, nella verifica di un corretto rapporto fra il volume d'affari ed i relativi costi*", ha evidenziato che tale considerazione "*lascia perplessi per qualsiasi tipo di attività, ma segnatamente, assume particolare rilievo per attività come quella degli agenti di commercio*". Con riferimento all'attività in esame, inoltre, l'ANSACAP ha evidenziato la presenza di elementi quali: ricavi "*condizionati dalle ditte mandanti e, collateralmente, dal mercato*"*;* la possibilità di risolvere il contratto di agenzia "*in qualsiasi momento, nel solo rispetto di un certo periodo di preavviso*" *(*situazione che per l'agente significa riduzione del volume d'affari, in caso di "*perdita di una o più aziende*", o il contrario "*se ottiene l'incarico da una azienda importante*"*);* il vincolo previsto dall'art. 1746 c.c. all'adempimento dell'incarico "*in conformità delle istruzioni ricevute*" (che per l'agente potrebbe comportare "*l'impossibilità di promuovere vendite*" nel caso in cui "*la ditta mandante attua una politica commerciale o di qualità del prodotto non adeguata al mercato*", o, viceversa, nel caso in cui "*la ditta mandante impronta politiche produttive e commerciali in grado di soddisfare il mercato*"), evidenzierebbero la condizione di "*precarietà*" dell'attività e dei redditi dell'agente di commercio, per il quale sarebbe "*impensabile ipotizzare rigidamente un aumento sistematico dei ricavi*". Relativamente al settore in esame, inoltre, l'Organizzazione ha evidenziato che "*l'età del contribuente ha un peso di rilievo per soggetti tenuti ad un forte dinamismo e ad una grande mobilità, ma questo indice è considerato solamente in ipotesi di contribuente già pensionato*". Al riguardo, considerate "*le età pensionabili attuali*", l'ANSACAP ha segnalato l'importanza di effettuare "*considerazioni più approfondite*".

3) Indicatori elementari di anomalia

Con riferimento al campionario utilizzato dagli agenti di commercio per lo svolgimento della propria attività, l'Organizzazione ha riproposto il tema relativo alla corretta collocazione dei costi sostenuti per l'acquisto dello stesso dalle ditte mandanti. In particolare, di tale campionario, che in passato era gratuito mentre ora rappresenterebbe per l'agente di commercio "*un costo fondamentale*", ne esisterebbero diverse tipologie, a seconda dei beni intermediati, ovvero: beni che necessitano di essere consumati (ad es. bevande e generi alimentari); beni di "*ingente valore*" che "*debbono essere restituiti (gioielli)*"*;* beni "*oggettivamente senza valore (cartelle colori)*"*;* beni "*da far vedere e toccare (abbigliamento), che si consumano, ma rimangono utilizzabili*". Al riguardo, l'ANSACAP, nel rappresentare che "*sia negli studi di settore, sia, oggi, negli ISA, non è chiara la collocazione del costo del campionario, e, quando esiste, del corrispettivo per la sua vendita*", ha evidenziato la rilevanza del tema in quanto l'individuazione del rigo in cui indicare il costo del campionario risulterebbe "*fortemente condizionante rispetto al risultato finale*". In ultimo, l'Organizzazione, con riferimento agli agenti con deposito dei consorzi agrari e a "*qualsiasi altra tipologia di agente con deposito che debbono rendere conto periodicamente – solitamente ogni fine anno – delle merci in rimanenza, confrontando l'inventario fisico con quello contabile*", ha evidenziato la problematica relativa alle differenze riscontrate "*dovute ad una quantità di motivi (errori di codifica, cali e sfridi, merci scondizionate o scadute, omaggi a clienti e campionari, furti)*" in quanto tali "*differenze, in conformità delle norme contrattuali, vengono fatturate al rappresentante*". Al riguardo, l'ANSACAP ha rappresentato che "*anche questi costi hanno creato e creano perplessità per la loro collocazione in un rigo che non crei sconvolgimenti nel risultato finale*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG61U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni della FEDERAGENTI, si rappresenta quanto segue.

1. Modelli Organizzativi di Business (MoB)

Con riferimento alla circostanza che, a parità di "*Volume delle vendite*", il punteggio attribuito dall'ISA vari in funzione della tipologia della ditta mandante, si precisa in primo luogo che i modelli organizzativi di *business* individuati per l'ISA BG61U sono stati differenziati in funzione:

a) della modalità organizzativa (agente di commercio, commissionario, ecc.);

b) della categoria di bene intermediato (sulla base della tabella merceologica presente all'interno delle istruzioni del modello di rilevazione dei dati);

c) dell'utilizzo di reti professionali (ad esempio numero di subagenti).

Per le ulteriori considerazioni sul tema, si rimanda al punto 6 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. Perdita del mandato

In merito alla considerazione che in caso di "*perdita del mandato"* l'agente di commercio possa risultare penalizzato in termini di punteggio attribuito dall'ISA, si rappresenta che la presenza nel modello ISA dell'informazione "*Volume delle vendite*" consente di cogliere gli effetti della "*perdita del mandato*" in virtù del minor volume delle vendite dichiarato. Per quanto poi attiene il concorso del coefficiente individuale ai fini della stima dei "*ricavi per addetto*" e del "*valore aggiunto per addetto*", si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 18 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*". Al riguardo, si ricorda la possibilità di evidenziare la situazione descritta nel campo relativo alle annotazioni del software "*Il tuo ISA*".

Con riferimento alla possibile anomalia "*legata all'incidenza degli ammortamenti*", dovuta alla "*perdita del mandato*", si rappresenta quanto di seguito.

Come evidenziato nella Nota tecnica e metodologica dell'ISA BG61U l'indicatore elementare di anomalia "*incidenza degli ammortamenti*" verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore. Tale indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta / 12). Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Considerato quanto sopra evidenziato, ai fini di tale indicatore, sembrerebbero non rilevarsi elementi di criticità connessi al fenomeno di "*perdita del mandato*".

3. Incidenza dei costi residuali di gestione

In merito alle perplessità manifestate relativamente alla presenza di "*costi aventi validità meramente fiscale e non economica*" nella formula dell'indicatore elementare di anomalia "*incidenza dei costi residuali di gestione*", si manifesta ampia disponibilità a verificare la sussistenza del fenomeno segnalato alla luce delle informazioni dichiarative riguardanti il p.i. 2018.

Si rappresenta, tuttavia, che la presunta criticità si deve considerare comunque superata posto che, nella fase di evoluzione dell'ISA in oggetto, tale indicatore è stato sostituito dall'indicatore "*incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi*".

4. Primi risultati dell'applicazione

In merito ai "*primi dati dell'applicazione degli ISA*" da cui risulterebbe che "*molte imprese che fino all'anno scorso presentavano dei ricavi congrui agli studi di settore, ora presentano un punteggio ISA inferiore a 6, che le espone alla selezione per i controlli*", si fa presente che, come evidenziato dalla stessa Organizzazione, i citati strumenti sono metodologicamente differenti, pertanto si ritiene non corretto, oltre che poco significativo, confrontarne i risultati. Con riferimento ai risultati dell'applicazione dell'ISA BG61U presentati in sede di riunione con le Organizzazioni di categoria, si fa presente che si tratta della base dati di costruzione di tale ISA, costituita dai dati dichiarati tramite il modello studi di settore per i periodi d'imposta dal 2010 al 2017. Si rappresenta, infine, che al momento non si dispone di elementi per valutare la sussistenza del fenomeno segnalato, in quanto i primi dati relativi all'applicazione degli ISA sono quelli dichiarati con riferimento al periodo d'imposta 2018, che saranno analizzati appena disponibili.

Per quanto concerne le osservazioni dell'ANSACAP, si rappresenta quanto di seguito.

1. Modelli Organizzativi di Business (MoB)

In merito alla considerazione che il "*Volume delle vendite*" determinerebbe una "*votazione ISA sensibilmente diversa*" a seconda della tipologia di ditta mandante, si rimanda alla risposta fornita al punto 1. "*Modelli Organizzativi di Business (MoB)*", a pagina 6 del presente verbale.

In merito alla definizione di "*retribuzione*", che per l'agente di commercio sostituirebbe il termine "*provvigioni*", si precisa che il modello di rilevazione dei dati non contiene alcun riferimento alle "*provvigioni*". Gli indicatori di affidabilità sono il risultato dell'applicazione di un modello di stima che si basa su una molteplicità di elementi (struttura dei costi, categoria merceologica del bene intermediato, area di svolgimento dell'attività, ecc.), di cui il coefficiente individuale, che tiene conto delle peculiarità del singolo contribuente, è parte integrante. Il ricavo complessivo stimato ai fini ISA deriva quindi dalla valutazione di una serie di elementi, tra i quali il volume delle vendite. Sul tema si rimanda peraltro a quanto evidenziato al punto 2 del documento "*Indicatori*

Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia".

2. Indicatori elementari di affidabilità

Relativamente alle criticità che la presenza del coefficiente individuale potrebbe determinare ai fini della stima dei "*ricavi per addetto*" e del "*valore aggiunto per addetto*", considerati alcuni elementi peculiari che caratterizzano l'attività di agente di commercio, nel rimandare agli elementi di risposta forniti al punto 18 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*", si fa presente che tale elemento sarà oggetto di attenta e approfondita analisi appena saranno disponibili i dati dichiarati con riferimento al periodo d'imposta 2018.

In merito alla presunta rilevanza del fattore "*età del contribuente*" in un settore caratterizzato da "*forte dinamismo*" e "*grande mobilità*" degli operatori, che, tuttavia, ai fini dell'ISA in esame, sarebbe colto solo "*in ipotesi di contribuente già pensionato*", si rimanda a quanto evidenziato al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

3. Indicatori elementari di anomalia

In merito alla corretta collocazione, all'interno del quadro F – "*Dati contabili*", delle spese sostenute per l'acquisto del campionario dalle ditte mandanti, si osserva che nelle istruzioni alla compilazione del citato quadro è riportato che "*Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR*". Pertanto, ad eccezione dei casi in cui è prevista una regola particolare di imputazione ai fini dell'ISA, i dati contabili da indicare nel quadro F – "*Dati contabili*" seguono l'imputazione per natura prevista dai principi contabili e i criteri di deducibilità fiscale. Ciò considerato, in ragione della natura dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni costituenti il campionario, le relative spese potranno essere imputate, ad esempio, al rigo relativo ai "*Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi*". Si osserva, altresì, che nei casi di furti e danneggiamenti il valore di beni distrutti o sottratti può essere indicato nel relativo rigo del quadro F.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG68U

(Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG68U, con nota prot. RU n. 692636 del 13 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 22 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI (ANITA)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CNA

– CONFARTIGIANATO

– LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE (LEGACOOP)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG68U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 731417 del 23 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 22 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG68U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con *e-mail* del 25 ottobre 2019, l'Associazione Tributaristi Italiani ha inviato, in allegato, due prospetti relativi all'applicazione dell'ISA AG68U "*che tengono conto dell'incidenza o meno dei componenti negativi di cui all'art. 66 del TUIR (deduzioni forfettarie) dai quali si evince come la contabilizzazione dei citato componente negativo (che ricordiamo costituisce una agevolazione per il settore dell'autotrasporto) comporta una forte penalizzazione. Proponiamo che tale componente negativo, alla medesima stregua del super ammortamento, non assuma rilevanza nel calcolo*".

Con nota congiunta del 27 novembre 2019, le Organizzazione CNA e CONFARTIGIANATO, nel premettere che "*a seguito dell'emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una*

rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro, tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019", effettuano alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. "*I modelli di business*

MOB11

Si rileva che in assenza di una normativa definitoria dell'attività di trazionismo non sono chiare le caratteristiche tecniche di svolgimento del servizio e, quindi, cosa effettivamente svolgono coloro che barrano nel quadro C - Tipologia di servizio offerto Vezione - il rigo C24 del modello ISA AG68U".

2. "*Indicatori elementari di affidabilità*

Si propone, per la prossima revisione, l'inserimento nel modello delle informazioni relative ai soci/consorziati di coop e consorzi che sostengono spese o subiscono il costo per la gestione della "rappresentanza" fatta dal consorzio/coop. La cosa migliore sarebbe richiedere sia l'indicazione dell'ammontare dei ricavi fatturati al consorzio/cooperativa ma anche l'ammontare dei costi addebitati dal consorzio/cooperativa al socio/consorziato. La presenza di entrambe le informazioni consentirebbe di cogliere le diverse modalità organizzative delle coop/consorzi e quanto tale elemento possa influire sulle stime anche per le imprese associate/consorziate. E' necessario inoltre che l'Agenzia chiarisca in quale rigo del modello i soci/consorziati devono indicare le eventuali spese addebitate dai consorzi/cooperative (F15 o F17/F18 o F23)".

3. "*Indicatori elementari di anomalia*

Indicatori specifici: Corrispondenza numero veicoli al PRA

L'indicatore che verifica il numero degli automezzi dichiarato dall'impresa rispetto a quello risultante al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) risulta essere spesso anomalo nonostante la tolleranza del 5% di errore. Tale anomalia emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (oltre il 30% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017). Sono molto fondate le osservazioni emerse anche nel corso della presentazione della revisione sulla scarsa affidabilità dei dati presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Al riguardo si segnala che potrebbe più opportunamente essere utilizzata la banca dati risultante al Centro elaborazione dati della Motorizzazione (rif.REN). Tale banca dati contiene informazioni più complete e soprattutto più precise e puntuali sugli autotrasportatori e le loro caratteristiche (numero veicoli, portata, dipendenti, ecc). Ai soli fini dell'indicatore sul controllo del n. degli automezzi con il PRA potrebbero essere richiesto nel modello il dato relativo alla presenza di mezzi/rimorchi/semirimorchi che non

sono autorizzati alla circolazione. Ci sono infatti molte imprese che hanno mantenuto in carico tali beni in quanto costerebbe molto di più la rottamazione del loro valore dei beni. Ai fini della stima non ci sono problemi in quanto tali beni (in quanto non utilizzati) non vanno indicati né nel numero né nel valore.

Indicatori specifici: Apporto lavorativo degli addetti non dipendenti

Da valutare per la prossima revisione, la modifica dei valori soglia dell'apporto lavorativo dei soci/collaboratori in funzione del numero di automezzi disponibili (es.: 3 soci con 2 automezzi o titolare + coniuge familiare con 1 solo automezzo)".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG68U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Con riferimento all'osservazione effettuata dall'Associazione Tributaristi Italiani relativa alla "*forte penalizzazione*", in termini di riduzione del punteggio ISA, per le imprese del settore che beneficiano delle deduzioni forfettarie di cui all'art. 66 del TUIR, occorre preliminarmente osservare che tale circostanza non dovrebbe rappresentare una specificità di singoli operatori del settore ma una caratteristica che interessa la generalità degli stessi; ciò premesso, il modello econometrico basato sui dati dichiarati dagli stessi operatori dovrebbe contenere anche tali informazioni. Tuttavia, al fine di garantire una stima sempre più aderente al contesto economico rappresentato, si fa presente che in sede di evoluzione dell'ISA AG68U è stata aggiornata la formula del valore aggiunto per tener conto sia delle "*deduzioni forfetarie art. 66, comma 5 del T.U.I.R.*" sia delle "*quote degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale*". La particolare disciplina fiscale delle deduzioni forfetarie riconosciute agli operatori del settore dei trasporti ha comportato un intervento nel calcolo del valore aggiunto e delle altre voci contabili di prospetto economico (margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito) analogo a quello già previsto per la gestione contabile delle maggiorazioni fiscali relative al super e iper-ammortamento: il valore aggiunto e le altre voci contabili di prospetto di conto economico sono pertanto calcolate al lordo delle suddette componenti di costo.

Si formulano, altresì, alcune considerazioni in merito alle osservazioni congiunte di CNA e CONFARTIGIANATO.

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019, si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di*

affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia".

1. I modelli di business

Riguardo agli elementi che contraddistinguono la tipologia di servizio indicata al rigo C24 del modello ISA AG68U ("*Trazionismo*"), si evidenzia che per "trazionismo" si intende l'autotrasporto eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui.

2. Indicatori elementari di affidabilità

In merito alla proposta di inserire nel modello dell'ISA in evoluzione le informazioni relative ai "*soci/consorziati di coop e consorzi che sostengono spese o subiscono il costo per la gestione della "rappresentanza" fatta dal consorzio/coop*", si rimanda a quanto esposto al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti relativa alla collocazione delle "*spese addebitate dai consorzi/cooperative*" tra i righi del quadro F del modello dichiarativo, si rappresenta che tali spese devono essere inserite tra le voci del medesimo quadro F, in ragione della natura dei costi dai quali traggono origine. Ad ogni buon conto, si conferma la disponibilità ad integrare le istruzioni con ogni ulteriore chiarimento o esempio che possa sempre più agevolare la compilazione da parte dei contribuenti. A tal fine, si invitano le Organizzazioni a fornire ogni contributo che riterranno utile.

3. Indicatori elementari di anomalia

Con riferimento all'indicatore "*Corrispondenza numero veicoli al PRA*" e, in particolare, all'osservazione circa la "*scarsa affidabilità dei dati presenti nel Pubblico Registro Automobilistico*", si rimanda agli elementi di risposta forniti al paragrafo "*Dati precalcolati da archivi esterni*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*".

Per quanto riguarda l'indicatore "*Apporto lavorativo degli addetti non dipendenti*" e, in particolare, la richiesta di "*modifica dei valori soglia dell'apporto lavorativo dei soci/collaboratori in funzione del numero di automezzi disponibili*", nel rendersi disponibili ad analizzare l'ipotesi formulata, si evidenzia che in prima battuta non appare facilmente ravvisabile una diretta correlazione tra le due tipologie di informazioni.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG69U

(Costruzioni)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG69U, con nota prot. RU n. 193131 del 12 giugno 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 27 giugno 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)

– CNA

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG69U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 645106 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 27 giugno scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG69U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 31 luglio 2019, l'Organizzazione ANCE ha effettuato alcune "*osservazioni generali*" in cui ha rappresentato alcuni aspetti relativi al funzionamento dell'ISA in evoluzione. In particolare ha evidenziato che "*la necessità di procedere con l'evoluzione dell'ISA per le costruzioni, già con effetto dall'annualità 2019 (ossia dal periodo d'imposta immediatamente successivo a quello della sua prima applicazione, avvenuta nel 2018), è derivata dall'esigenza di integrare le variabili che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore, al fine di tener conto dell'incidenza sugli oneri finanziari, oltreché dello split payment, anche di ulteriori meccanismi quali il "reverse charge" e la ritenuta dell'8%, operata dalle banche all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con le attuali detrazioni fiscali (Bonus edilizia, Ecobonus e Sismabonus)*".

Inoltre ANCE ha posto l'attenzione sulle misure di ciclo di settore rilevando che "*ulteriore novità riguarda l'analisi dell'andamento congiunturale che, nel nuovo ISA, è differenziato per i seguenti comparti produttivi che, complessivamente, rappresentano il settore delle costruzioni:*

- *Opere pubbliche,*
- *Edilizia abitativa privata,*

- *Edilizia non abitativa privata,*
- *Ristrutturazione*".

Tale suddivisione è ritenuta dall'Organizzazione "*opportuna e rilevante*", sulla base di due fondamentali considerazioni.

"*La prima riguarda la "composizione" del settore delle costruzioni che, nel corso degli ultimi anni, è mutata notevolmente, a favore di un aumento considerevole delle attività nel segmento della riqualificazione che, ad oggi, costituisce uno dei comparti più strategici dell'edilizia. In base ai dati ANCE, infatti, 11 anni di crisi nelle costruzioni hanno causato, non solo una drammatica contrazione dei livelli produttivi (-35,1%), ma hanno avuto anche un profondo impatto sull'offerta produttiva e sull'occupazione nel settore: dal 2008, infatti circa 130.000 imprese sono scomparse dal settore e si sono persi più di 600.000 posti di lavoro.[…] Ulteriore fattore, che ha determinato la necessità di procedere con un'analisi dell'andamento del settore per "comparti produttivi", è legato alla diversa ciclicità dei ricavi che caratterizza ciascuno di essi. Dall'analisi effettuata in sede di evoluzione dell'ISA, infatti, in termini di volume d'affari, dal 2010 ad oggi, il calo dei livelli produttivi è stato differenziato tra i vari segmenti, evidenziando un perdita maggiore nel comparto dell'Edilizia abitativa privata e, invece, una maggior tenuta in quello della ristrutturazione, trainato dai bonus fiscali. Tali risultati sono perfettamente in linea con quanto evidenziato dall'ANCE, che nell'ultimo Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni ha rilevato nel periodo gennaio-novembre 2018, un giro d'affari di 20,1miliardi di euro derivante dagli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica effettuati avvalendosi dei bonus fiscali. Nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente si rileva un ulteriore aumento del 2,8%*".

Osserva ANCE che "*ciò che emerge è un andamento ed una fotografia di un settore ancora fortemente in crisi, che non riesce ad uscire da una situazione di grave sofferenza economica e finanziaria, unanimemente riconosciuta anche dalla SOSE e dalla stessa Agenzia delle Entrate. Proprio per questo, con molta probabilità, la stragrande maggioranza delle imprese si attesterà su livelli di "affidabilità" al di sotto del 6, rischiando, così, la selezione ai fini dei controlli fiscali. Al riguardo, l'ANCE ritiene opportuno che, se non si vuole conferire carattere sperimentale all'ISA per le costruzioni, sia data quantomeno ufficialità a tale circostanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, che, in sede di indicazioni ai fini delle verifiche fiscali, dovrebbe invitare gli Uffici preposti, prima di selezionare le posizioni da controllare, a verificare se la "scarsa" affidabilità fiscale derivi dall'andamento congiunturale del comparto di operatività. Non si tratta, infatti, di punteggi legati ad "inaffidabilità fiscale" delle imprese, ma a situazioni economico-finanziarie gravemente compromesse da una perdurante crisi del settore*".

L'ANCE ha rappresentato le osservazioni specifiche di seguito riportate.

1. In merito agli indicatori elementari di anomalia si è riferita innanzitutto all'indicatore "*incidenza degli oneri finanziari netti*". Al riguardo, pur apprezzando l'integrazione che è stata effettuata nel calcolo dello stesso tenendo conto delle operazioni in *reverse charge* e delle ritenute operate sui bonifici effettuati per i pagamenti relativi agli interventi agevolati con i *bonus* fiscali, ha evidenziato che *"nell'ambito del nuovo indicatore, non vengono tenuti in considerazione ulteriori fattori, tipici dell'attività delle costruzioni, che incidono sul livello di indebitamento e, conseguentemente, sull'ammontare degli oneri finanziari, quali le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi e il cronico ritardo dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte delle committenze pubbliche. Si tratta, in primis, della nuova disposizione sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi (prevista dal D.Lgs. 142/2018, che ha riscritto l'art.96 del TUIR – DPR 917/1986), in base al quale, a partire dal periodo d'imposta 2019, anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli "immobili merce" delle imprese edili sono deducibili nei limiti del 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo) di periodo. In particolare, il nuovo art.96 del TUIR riconduce nel limite di deducibilità, pari al 30% del ROL – Risultato Operativo Lordo, tutti gli interessi passivi anche se relativi a finanziamenti contratti in via specifica per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (cd. "immobili merce"), per i quali la disciplina vigente sino al 2018 ne prevedeva, invece, la deducibilità integrale, quantomeno fino all'ultimazione del fabbricato, attraverso la loro capitalizzazione nel costo di costruzione/ristrutturazione. Tale disposizione si traduce in una forte penalizzazione per le imprese del settore delle costruzioni, per le quali il ricorso all'indebitamento costituisce un aspetto fisiologico dell'esercizio dell'attività. I progetti immobiliari complessi, compresi quelli di recupero urbano sempre più centrali, richiedono difatti ingenti risorse economico-finanziarie per la loro implementazione, che vengono reperite con il ricorso al capitale di debito. La limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, pertanto, comporta una lievitazione dei costi fiscali dell'attività caratteristica delle imprese, aumentando anche la necessità di ricorrere all'indebitamento e, di conseguenza, dell'incidenza degli oneri finanziari. E', quindi, opportuna un'attenta valutazione dell'impatto di questa variabile sul nuovo indice di affidabilità BG69U*".

2. Con riferimento ai ritardi nei pagamenti delle commesse pubbliche, ANCE ha evidenziato che "*i ritardi nei pagamenti delle commesse pubbliche drenano circa 8 miliardi di liquidità, costringendo gli operatori economici al ricorso al capitale di debito e provocando così un considerevole aumento degli oneri finanziari. Anche in quest'ambito, è, pertanto, opportuna un'attenta valutazione sugli effetti di tale criticità sulla determinazione degli indicatori di affidabilità e di anomalia, che influenzano e vengono sintetizzati nell'ISA*". Al fine di valutare l'impatto di tale fenomeno, l'Organizzazione ha proposto

l'inserimento di un'apposita informazione nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'ISA.

L'Organizzazione ha concluso le proprio osservazioni affermando che "*al momento, non è possibile fornire l'assenso al nuovo indice, stante la mancanza di dati empirici sugli esiti dell'ISA, anche alla luce del ritardo con cui è stato messo a disposizione il software per la compilazione e l'invio dei dati, che ha, tra l'altro, reso necessario lo slittamento al 30 settembre del termine di versamento delle imposte. Inoltre, l'approvazione della versione evoluta dell'ISA per le costruzioni non può prescindere da un approfondimento di alcuni elementi che, potenzialmente, poterebbero incidere sulla stima dell'affidabilità fiscale delle imprese del settore. Si tratta, in sintesi, delle seguenti questioni la cui soluzione condiziona l'approvazione dell'ANCE al nuovo indicatore:*

A. il perdurante stato di crisi del settore, unanimemente riconosciuto e rilevato dallo stesso ISA, che impedirà alla stragrande maggioranza delle imprese di raggiungere un livello di affidabilità tale da accedere alle premialità fiscali. Anzi, per la maggior parte delle imprese, scatterà la possibilità del controllo, legato al raggiungimento di un punteggio inferiore a 6, dovuto, in realtà, a fattori esogeni all'organizzazione aziendale connessi all'andamento congiunturale del settore. Tale circostanza deve essere tenuta debitamente in considerazione ed ufficializzata dall'Agenzia delle Entrate che, in sede di indicazioni ai fini delle verifiche fiscali, deve invitare gli Uffici preposti, prima di selezionare le posizioni da controllare, a verificare se la "scarsa" affidabilità fiscale derivi dall'andamento congiunturale del comparto di operatività;

B. le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi in vigore dal periodo d'imposta 2019 e i ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte della stazioni appaltanti pubbliche. Si tratta di fattori non considerati dall'attuale indice e che dovrebbero, invece, essere valutati nella loro potenziale incidenza sugli oneri finanziari. In particolare, per rilevare la tempistica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, sarebbe opportuno inserire, nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti, uno specifico campo, avente, in una prima fase, scopo ricognitivo".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG69U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si formulano alcune considerazioni in merito alle osservazioni di ANCE.

1. Circa la notevole incidenza degli oneri finanziari sulle imprese del settore, che sarebbe aggravata dalle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (con l'eliminazione della deducibilità integrale degli stessi), oltre che dai ritardi

nei pagamenti per le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche, si rappresenta quanto di seguito.

Dell'elevata incidenza degli oneri finanziari si è tenuto debitamente conto nella definizione delle soglie minima e massima dell'indicatore "*incidenza degli oneri finanziari netti*", in quanto le stesse soglie, laddove l'impresa dichiari di aver effettuato operazioni con scissione dei pagamenti, operazioni con applicazione del *reverse charge* o ritenute sui bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio, sono modulate sulla base dell'incidenza dei relativi importi sul "*Volume di affari*". Alla luce di tale "*affinamento*" dell'indicatore, oltre all'informazione relativa alle "*Operazioni con scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72)*", saranno inserite nel modello di dichiarazione dei dati relativo all'ISA in argomento anche le informazioni relative alle "*Operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72*)" e alle "*Ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio*".

In merito all'impatto sulle imprese del settore delle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 22 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. Con riferimento all'esigenza espressa di effettuare una ricognizione sulle tempistiche di pagamento da parte delle Amministrazioni pubbliche per valutarne l'impatto in termini di maggiore onerosità, in termini finanziari, per le imprese, si fa presente che nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2019 sarà prevista nel quadro E – "*Dati per la revisione*" la variabile "*Ammontare dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d'imposta*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG74U

(Attività fotografiche)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG74U, con nota prot. RU n. 653187 del 25 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 24 settembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

– CONFARTIGIANATO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOTOGRAFI - TAU VISUAL

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG74U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 707167 del 27 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 24 settembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG74U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27 novembre 2019, l'Organizzazione CONFARTIGIANATO nel premettere che "*a seguito dell'emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", effettua alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. "*I modelli di business*

[..] *Nel declinare i diversi MOB presenti nell'ISA in argomento sono state utilizzate informazioni relative alla struttura dei costi specifici. Tra questi sono*

individuate le spese per materiali chimico e per lo sviluppo. Al riguardo è stato rilevato che per l'attività svolta non viene più utilizzato detto materiale; oggi si utilizzano preferibilmente cartucce e toner. Si suggerisce pertanto di modificare la voce relativa a "spese per materiali chimico e per lo sviluppo" con: "materiali di consumo per la stampa", per evidenziare il passaggio dal chimico al toner".

2. *"Funzioni di stima*

Si suggerisce di introdurre l'informazione relativa alla condizione di pensionato anche nel modello per le imprese (già presente nel modello lavoro autonomo)".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG74U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si formulano alcune considerazioni in merito alle osservazioni di CONFARTIGIANATO.

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019, si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

1. I modelli di business

In merito alla proposta di modifica della descrizione della variabile "*spese per materiale chimico e per lo sviluppo*" in "*materiali di consumo per la stampa*", al fine di "*evidenziare il passaggio dal chimico al toner*", si ritiene opportuno rimandare alle considerazioni riportate al punto 2) *Gli ISA e le semplificazioni degli adempimenti* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. Funzioni di stima

Con riferimento alla proposta di *"introdurre l'informazione relativa alla condizione di pensionato anche nel modello per le imprese*", si ritiene opportuno rimandare alle considerazioni riportate al punto 2) *Gli ISA e le semplificazioni degli adempimenti* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG75U

(Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG75U, con nota prot. RU n. 721220 dell'11 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 12 novembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CNA

– CONFARTIGIANATO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFCOMMERCIO

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG75U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 882608 del 12 novembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 12 novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG75U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27 novembre 2019, CNA e CONFARTIGIANATO hanno rappresentato, congiuntamente, le seguenti considerazioni.

Le Organizzazioni premettono che "*a seguito dell'emersione di alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali, riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, ci si riserva di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019. Peraltro, tali criticità sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019. Di seguito si forniscono alcune considerazioni relative al BG75U*".

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, non sono pervenute osservazioni.

2. Con riferimento agli indicatori elementari di affidabilità, le Organizzazioni evidenziano, in relazione a "*Le spese per la sicurezza, la formazione e le abilitazioni/certificazioni*", che tali spese "*sono obbligatorie e non si traducono per le imprese che le sostengono in una maggiore produttività. La formazione non viene, infatti, recepita dal mercato e, quindi, non si trasforma in valore aggiunto. Inoltre, i corsi si svolgono nell'ambito dell'orario di lavoro, sottraendo quindi tempo alla produzione. A ciò si aggiunge che il settore degli impianti è regolato da una legge di qualificazione e soggetto a importanti norme tecniche in continua evoluzione. Questo impone un processo di formazione continua che, seppur non obbligatorio, pone l'imprenditore nelle condizioni di aggiornarsi continuamente per mantenere le proprie competenze. Inoltre, alcune mansioni specifiche possono essere svolte solo con ulteriore specifica abilitazione come nel caso degli interventi sugli impianti refrigeranti o gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER). Nel primo caso le regole sono dettate dal D.P.R. 146/2018 (Decreto F-GAS), nel secondo dal D.LGS. 28/2011. In generale però si evidenzia come solo il 40% delle imprese del settore è "certificato" secondo le norme di legge. Ciò determina che le imprese che operano nella regolarità facendo frequentare ai propri addetti i corsi di formazione ed aggiornamento, oltre che sostenere maggiori costi, hanno una minore produttività rispetto alle imprese che operano senza mantenere i requisiti previsti di certificazione del proprio operato. Tale situazione determina, oltre che una concorrenza sleale, un "inquinamento" della banca dati su cui si basano le stime che, paradossalmente, sembrano meno "efficienti" proprio le imprese "certificate"*". In merito a quanto rappresentato, le Organizzazioni suggeriscono, al fine di "*poter verificare i fattori di stima separatamente tra le due tipologie di imprese*", di attingere dalla banca dati esterna denominata "Banca dati FGAS" in cui risulterebbero tutte le imprese certificate "*ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone certificate*". Le Organizzazioni rappresentano che "*In alternativa, tale obiettivo può essere raggiunto anche con l'inserimento nel modello di informazioni utili a monitorare quanto viene sostenuto dall'impresa per formazione e certificazioni come già avvenuto in altri ISA relativi all'edilizia. Stessa riflessione risulta valida per la cosiddetta formazione FER (Fonti Energia Rinnovabile) introdotta dal D. Lgs. 28/2011 e declinata come formazione obbligatoria di aggiornamento con i provvedimenti assunti in sede di Conferenza Stato – Regioni*".

In merito a quanto rappresentato, le Organizzazioni suggeriscono di inserire informazioni, utili a monitorare gli oneri sostenuti dall'impresa per formazione e certificazioni, nel quadro E – "Dati per la revisione" del modello ISA BG75U in applicazione al p.i. 2019, "*sulla falsariga di quanto è stato chiesto per ISA relativi all'edilizia (AG50U e AG69U) sui medesimi argomenti*". Si tratta delle informazioni di seguito riportate:

"*E01 Costi sostenuti per la gestione della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e per l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni.*

E02 Costi sostenuti per corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (obbligatori e facoltativi)

E03 Ore dedicate alla formazione obbligatoria e/o certificata

E04 Costi sostenuti per smaltimento rifiuti RAEE".

Con riferimento alle informazioni richieste, le Organizzazioni suggeriscono anche la formulazione delle relative istruzioni, adattate al settore impiantisti.

3. In merito agli indicatori elementari di anomalia, con particolare riferimento agli indicatori specifici, le Organizzazioni rappresentano quanto di seguito riportato. Con riferimento agli "*Oneri diversi di gestione*", segnalano che "*I valori soglia stabiliti per tale indicatore risultano troppo selettivi, come emerge anche dagli effetti simulati dell'applicazione dello stesso alla base dati (oltre il 20% di imprese risulterebbe anomalo nel 2017).* A riguardo le stesse richiedono "*una revisione dei limiti stabiliti tenendo anche conto degli effetti che risulteranno sull'applicazione a consuntivo per il periodo d'imposta 2018*".

4. Con riferimento all'indicatore "*Costo del venduto negativo*", le Organizzazioni rappresentano che tale indicatore potrebbe risultare "*legittimo*" *in presenza di cantieri non ultimati e dove il costo dei dipendenti ha determinato valore di rimanenza*". Le stesse ritengono, pertanto, che "*tale fattispecie debba essere oggetto di attenzione in quanto comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 1 ad imprese che operano nella piena regolarità e che anzi potrebbero essere indotte ad errori cercando di rimuovere l'anomalia. A tale scopo si propone di non applicare o quantomeno correlare tale indicatore in caso di presenza di costi di lavoro dipendente*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG75U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni di CNA e CONFARTIGIANATO, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario, consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019, si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

1. In merito ai modelli organizzativi di *business*, con sono pervenute osservazioni.

2. Con riferimento alle osservazioni delle Organizzazioni, relative alla tematica delle "*spese per la sicurezza e la formazione e le abilitazioni/certificazioni*", ritenute dalle stesse obbligatorie e non in grado di tradursi "*per le imprese che le sostengono in una maggiore produttività*", prendendo atto di tutte le considerazioni puntualmente esposte, si rappresenta quanto di seguito.

In merito alla proposta avanzata dalle Organizzazioni di attingere da una banca dati esterna in cui "*risultano tutte le l'impresa certificate ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone certificate*", si rimanda al contenuto del documento "Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".

Con riferimento, invece, alla proposta di inserire nel quadro E – "*Dati per la revisione*" del modello ISA BG75U, in applicazione al p.i. 2019, "*informazioni, utili a monitorare quanto viene sostenuto dall'impresa per formazione e certificazioni*", sulla falsariga delle informazioni richieste per gli ISA AG50U e AG69U, considerando le specificità del settore, si valuterà la possibilità intervenire nel senso richiesto, tenendo tuttavia presente quanto evidenziato al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

3. In merito alle osservazioni rappresentate con riferimento agli indicatori di anomalia si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'indicatore "*Incidenza degli oneri diversi di gestione*" e alla considerazione che i valori soglia stabiliti per tale indicatore risulterebbero troppo selettivi, nel rimandare agli elementi di risposta forniti al punto 4 del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Con riferimento all'indicatore "*Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo*", in relazione alla considerazione che lo stesso possa essere considerato "*legittimo*" per l'ISA in oggetto "*in presenza di cantieri non ultimati e dove il costo dei dipendenti ha determinato valore di rimanenza*", ci si riserva la possibilità di effettuare analisi sulla tematica evidenziata dalle Organizzazioni, anche alla luce delle evidenze che emergeranno dai dati risultanti dall'applicazione dell'ISA AG75U, dichiarati per il p.i. 2018. In ogni caso, si rappresenta che il contribuente ha sempre la possibilità di evidenziare, nel campo *Note aggiuntive* del software di applicazione "*Il tuoISA*", particolari circostanze specifiche riferibili a condizioni di svolgimento della propria attività, qualora ritenga che le stesse siano state non adeguatamente colte con l'applicazione degli indici.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG77U

(Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG77U, con nota prot. RU n. 110650 del 30 aprile 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 10 giugno 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI PORTI ITALIANI (ANGOPI)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG77U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 645125 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 10 giugno scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG77U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 31 luglio 2019, ANGOPI ha rappresentato le seguenti considerazioni.

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, non sono pervenute osservazioni.
2. In merito agli indicatori elementari di affidabilità, non sono pervenute osservazioni.
3. Con riferimento agli indicatori elementari di anomalia, non sono pervenute osservazioni.
4. Ulteriori osservazioni.

L'Organizzazione, rappresenta che "*per quanto correttamente inserite nel modello di business caratterizzato da imprese operanti in ambito marittimo portuale, tuttavia le nostre associate, che prestano nei porti commerciali i servizi di ormeggio e battellaggio, presentano specifiche peculiarità già evidenziate negli studi di settore*". A parere della stessa, infatti, "*il forte condizionamento da parte della Pubblica Amministrazione, che caratterizza l'attività nelle Società Cooperative/Gruppi Ormeggiatori-Barcaioli dei porti italiani è stato ulteriormente accentuato dalla recente evoluzione del quadro normativo di fonte*

unionale e nazionale." L'Organizzazione ritiene, pertanto, indispensabile, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento (Regolamento 2017/352 e modifiche introdotte all'art.14 della L. 84/94), che nel modello BG77U "*sia confermato il riquadro ricompreso nel paragrafo "Altri elementi specifici", con l'indicazione riferita ai servizi di ormeggio e battellaggio ex art. 14, comma 1 bis, della L. 84/1994 e articoli 208 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima, approvato con DPR n. 328/1952*". Tale indicazione è, a parere dell'Organizzazione, "*indispensabile, per non pregiudicare la possibilità per le nostre Associate di beneficiare dei vantaggi previsti dall'art.9 bis del decreto-legge 50/2017*".

Per l'Organizzazione, "*gli indicatori elementari di affidabilità, nonché, quelli di anomalia, dovranno necessariamente essere letti nel caso delle Società cooperative che prestano i servizi di ormeggio e battellaggio ai sensi dell'art. 14 della L. 84/94, tenendo della debita considerazione il quadro normativo nel quale questi servizi sono resi*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG77U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni di ANGOPI si rappresenta quanto segue.

1. Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, non sono pervenute osservazioni.

2. In merito agli indicatori elementari di affidabilità, non sono pervenute osservazioni.

3. Con riferimento agli indicatori elementari di anomalia, non sono pervenute osservazioni.

4. Ulteriori osservazioni.

Con riferimento alla richiesta avanzata dall'Organizzazione di confermare, nel modello ISA BG77U, in applicazione al periodo d'imposta 2019, l'informazione relativa alla variabile "*Servizi di ormeggio e battellaggio ex art. 14, c. 1-bis, della L. n. 84/1994 e artt. 208 ss. Reg. nav. mar. approvato con D.P.R. n. 328/1952*", e all'osservazione secondo cui l'indicazione di tale variabile sarebbe "*indispensabile, per non pregiudicare la possibilità per le nostre Associate di beneficiare dei vantaggi previsti dall'art.9 bis del decreto-legge 50/2017*", si rappresenta quanto segue. Nel corso dell'incontro con le Organizzazioni di categoria interessate, durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione dell'indice sintetico di affidabilità

BG77U, è stato rappresentato, con riferimento alla variabile sopra citata, che la stessa, seppur presente nel modello di costruzione, non è risultata significativa, né ai fini della definizione di uno specifico *Modello organizzativo di Business*, né quale variabile di regressione. È stato altresì rappresentato che, sulla base delle analisi effettuate, la circostanza che nelle funzioni di stima non sia emerso uno specifico coefficiente, in relazione a tale variabile, evidenzia come il modello di stima sia in grado di cogliere in modo corretto anche la particolare attività in questione. Laddove si ritenga che circostanze specifiche, riferibili a condizioni di svolgimento della propria attività, non siano adeguatamente colte in fase di applicazione dell'ISA, sarà sempre possibile evidenziarle nel campo *Note aggiuntive* del software di applicazione *Il tuo ISA*. In relazione alla possibilità di inserire nuovamente le informazioni in questione nel modello ISA, si rimanda alle considerazioni riportate al punto 2) *Gli ISA e le semplificazioni degli adempimenti* del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG78U

(Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG78U, con nota prot. RU n. 214174 del 24 giugno 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 16 luglio 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO (ASSOVIAGGI)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– ASSOCIAZIONE TOUR OPERATOR ITALIANI (ASTOI)
– CONFCOMMERCIO
– CONFESERCENTI
– FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI E TURISMO (FIAVET)
– FEDERAZIONE DEL TURISMO ORGANIZZATO (FTO)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG78U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 644965 del 19 luglio 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 16 luglio scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG78U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 31 luglio 2019, l'Organizzazione FTO esprime innanzitutto "*una generale condivisione sul nuovo indice*" pur rilevando che "*mancando la possibilità di sperimentare l'effetto del nuovo ISA su casi concreti conosciuti dalle Organizzazioni di categoria, come del resto anche per il precedente AG78U, seppur con tutto il rigore statistico con cui è stata elaborata la metodologia, si deve attendere la concreta applicazione per cogliere eventuali criticità*". Inoltre, osserva che i "*soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogati al 30 settembre 2019. Non c'è quindi sufficiente tempo per testare l'ISA almeno nel primo anno di applicazione e poter esprimere un*

giudizio compiuto sulla sua applicazione e conseguentemente sulla elaborazione dell'evoluzione; si ritiene che l'ISA debba essere oggetto di attento monitoraggio ed analisi per valutare se lo stesso coglie le diverse realtà imprenditoriali in cui si articola l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi".

FTO effettua, inoltre, alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. "*Le parole chiave degli ISA – confronto con Banche dati esterne*

L'elaborazione dell'ISA si basa anche sulla comparazione dei dati dichiarati ai fini degli ISA con le informazioni richieste in altri modelli di dichiarazione e con altre banche dati esterne. Tra le banche dati non fiscali che sono citate nello studio presentato lo scorso 16 luglio sarebbe utile un richiamo anche alle informazioni in possesso delle Regioni e dei Comuni delegati dalle Regioni allo svolgimento di funzioni amministrative, che sono gli Enti preposti alla verifica, rilascio delle autorizzazioni (oggi SCIA) per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi. Il possesso delle autorizzazioni legali prescritte dalla relativa legislazione regionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di organizzazione e intermediazione turistica. Il fenomeno dell'abusivismo è infatti uno dei principali fattori di ostacolo alla crescita del settore, di danneggiamento alle imprese e come fenomeno che incentiva il lavoro irregolare e sommerso".

2. "*Modelli Organizzativi di Business individuati*

I modelli di business (MoB) sono restati invariati rispetto a quelli individuati dall'elaborazione dell'indice AG78U ma nel frattempo il mercato si è modificato molto velocemente sia per effetto della digitalizzazione delle attività sia a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni che, da un lato, regolamentano il settore e, dall'altro, offrono nuove opportunità di business. Dall'illustrazione dei Modelli di Business, si riscontrano soltanto delle differenze nella numerosità di alcuni MoB rispetto all'analisi condotta per l'indice AG78U. Il numero di imprese risultanti dalla base dati di costruzione (periodo d'imposta 2017) è pari a 7.377 al netto degli scarti. Risulta significativo il 68,7% di incremento delle imprese appartenenti al MoB 3 – Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono al pubblico tramite internet e call centre. Tale incremento è da mettere in relazione con la diminuzione del 25% delle imprese ricadenti nel MoB 5 – Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono al pubblico tramite agenzie di viaggi – e del 9,3% delle aziende in MoB 6 – Agenzie che offrono prevalentemente servizi di organizzazione e generalmente vendono ad altre agenzie di viaggio e tour operator. Il lungo processo di trasformazione digitale ha migliorato nel corso degli anni i modelli di business e rafforzato l'innovazione in tutti i settori dell'economia, portando alla nascita e allo sviluppo dell'economia digitale. Dispositivi mobili, social network, e-commerce, servizi di cloud computing e altre tecnologie, sono sempre più utilizzate anche

nel settore dei viaggi per la vendita on line di servizi turistici ai clienti / consumatori finali. Gli stessi rapporti di lavoro sono in trasformazione nelle aziende tradizionali. Le piccole e medie imprese del settore devono fronteggiare la concorrenza delle c.d. web company che hanno a disposizione nuove strade per garantirsi vantaggi competitivi, anche di tipo fiscale: grazie ai progressi riguardanti la digitalizzazione, la misurazione e il trasferimento dei dati, alle imprese digitali risulta semplice decentrare le più svariate funzioni aziendali in luoghi anche remoti, in modo da sfruttare appieno tutti i vantaggi fiscali che ne possono derivare. In arrivo ci sono nuovi modelli di Business indotti dal recepimento in Italia della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, attuata dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, entrato in vigore il 1 luglio 2018. Le principali novità del Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302 riguardano innanzitutto l'ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on line, i pacchetti "su misura" ed i c.d. pacchetti "dinamici". In tal senso sono "pacchetti turistici" le combinazioni di almeno due tipi dei seguenti servizi turistici:

1) Il trasporto di passeggeri,

2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.

Si deve trattare di servizi combinati dalla stessa impresa ai fini del medesimo viaggio, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli prestatori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfetario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di "pacchetto" o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on line. Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l'organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto alla disciplina previgente - sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta, ecc.). Una dettagliata disciplina è

prevista per i contenuti del contratto di "pacchetto turistico". Altra rilevante novità della nuova disciplina è l'intensificazione della responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall'altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all'organizzatore. Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Altra importante novità della Direttiva e del Decreto di recepimento è l'introduzione della nuova categoria dei "servizi turistici collegati", consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un "pacchetto" e comportano la conclusione di contratti distinti. In particolare per "servizio turistico collegato" si intende almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1)al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti".

3. "*Indicatori elementari di affidabilità*

Si condivide pienamente la scelta di stimare ricavi, valore aggiunto e reddito attraverso una funzione che calcola valori pro-capite poiché il fattore lavoro nelle imprese di servizi, e maggiormente nel settore dei viaggi considerato appunto "labour intensive" anche a livello europeo, è assolutamente essenziale per garantire qualità ed efficienza delle prestazioni di servizi anche on line. Non si deve infatti confondere una agenzia di viaggi anche on line con i comuni "app store", mercati elettronici e siti web che offrono in vendita servizi elettronici. In quest'ultimo caso si tratta di servizi essenzialmente automatizzati,

che comportano un intervento umano minimo e impossibili da fornire in assenza di tecnologia informatica. Le prestazioni svolte dalle imprese di viaggi e turismo che intermediano nella vendita di pacchetti ed altri servizi turistici (servizi resi da vettori aerei, ferroviari, marittimi e terrestri, tour operator, alberghi, ecc.) anche in modalità on line comportano invece l'intervento rilevante del personale sia autonomo sia dipendente, dal momento che in questi casi l'interazione tra gli utenti rimane secondaria rispetto alla prenotazione del servizio turistico, il cui fine esclusivo o principale per il cliente è ricevere conferma della prenotazione così come la fruizione del servizio turistico conforme alle condizioni contrattuali sottoscritte da parte del consumatore, a prescindere quindi dall'eventuale scambio di esperienze dei viaggiatori. A supporto di tale tesi si richiama la definizione di servizio digitale fornito tramite internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo. Tale definizione corrisponde alla definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici" di cui all'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, e comprende lo stesso tipo di servizi. Va da se' che i servizi turistici per essere prestati richiedono un intervento umano affatto minimo. Pertanto, la prenotazione e vendita di servizi turistici, quali ad esempio un pacchetto turistico organizzato, una escursione, servizi di trasporto, alloggio, ecc. agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica non è considerata un servizio digitale. Invece, l'accesso dietro pagamento al mercato digitale è un servizio digitale ma la vendita attraverso un tale sito internet non lo è. La ragione risiede nella circostanza che tali servizi di intermediazione anche online, per qualificarsi come realmente attività di intermediazione, prevedono un coinvolgimento attivo dell'intermediario, cioè la prestazione richiede reazioni non automatizzate, umane, distinte da parte dell'intermediario".

4. "*Indicatori elementari di anomalia*

Incidenza dei costi residuali di gestione

L'indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo. L'indicatore di anomalia si attiva in presenza di una incidenza del 4% dei costi residuali di gestione sui costi totali con attribuzione di un punteggio pari a 5 cioè equivalente ad una lieve anomalia per giungere ad una anomalia grave quando l'incidenza è pari al 6% a cui corrisponde l'indice di anomalia pari ad 1. Si deve però tenere presente che nel bilancio di una impresa di viaggi nella voce degli oneri diversi di gestione sono di solito compresi costi di pubblicità, interventi commerciali e per iniziative promozionali, gli omaggi e gli articoli promozionali e l'imposta comunale sulla pubblicità che viene applicata in base agli spazi occupati dalle offerte e promozioni che di solito sono esposte nelle vetrine delle agenzie di viaggi con locali aperti al pubblico. Vi trovano posto anche le perdite di caparre a titolo definitivo e gli oneri per multe, ammende e penalità che si possono verificare a seguito di cancellazioni di servizi relativi all'attività di organizzazione delle

imprese di viaggi. Si tratta pertanto di una incidenza che è superiore alla medie che sono state calcolate e che potrebbero inficiare il risultato complessivo dell'ISA.

Copertura delle spese per dipendente

Tra gli indicatori elementari di anomalia della gestione caratteristica viene utilizzato il "margine operativo lordo negativo". In particolare se le spese per il personale dipendente supera il valore aggiunto per addetto, l'indicatore elementare di anomalia assume il valore 1 che è il più basso e quindi viene considerato tout court un grave sintomo di anomalia. Considerando quanto descritto a commento degli indicatori elementari di affidabilità e quanta importanza assume nel settore la componente del lavoro, si dovrebbe almeno correggere il tiro verso una applicazione graduale (da 5 ad 1) valutando l'incidenza della differenza negativa e il suo eventuale ricorso nelle 8 annualità prese in considerazione, come accade per gli altri indicatori elementari di anomalia e non un secco 1 che chiaramente compromette seriamente il risultato dell'ISA quale media aritmetica degli indicatori elementari sia di affidabilità sia di anomalia".

Con nota del 31 luglio 2019, l'Organizzazione FIAVET esprime preliminarmente "*un giudizio estremamente positivo circa il nuovo approccio che, grazie a questo nuovo strumento, si intende intraprendere nel rapporto con il contribuente e per l'innovatività nella gestione dei dati a disposizione, rispetto ai precedenti studi di settore*" e rappresenta che "*tale innovatività introduce contenuti e concetti non sempre facili da elaborare nell'ottica di una gestione tradizionale della fiscalità e dell'inoltro dei dati all'amministrazione finanziaria, anche e soprattutto per il fatto che ad oggi non vi è la possibilità di verificare in via diretta l'effetto degli Indicatori su un campione significativo di contribuenti della nostra categoria imprenditoriale*". Al fine di "*comprendere appieno gli effetti dello strumento pare necessaria una verifica puntuale e sistematica applicata ai molteplici casi reali che il settore agenziale offre*" e pertanto "*ritiene che sia indispensabile valutare una prima introduzione puramente statistica degli ISA per l'esercizio 2018 (da allegare ai modelli dichiarativi 2019) e solo una volta verificata la corretta applicazione di questo nuovo strumento alle realtà agenziali del turismo, magari adottando i relativi aggiustamenti, renderli definitivamente operativi soltanto a partire dall'esercizio 2019, per i modelli dichiarativi 2020*".

L'Organizzazione ha inoltre effettuato alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. "*Modelli Organizzativi di business individuati*

I modelli organizzativi di business riprendono in parte i precedenti gruppi omogenei (cluster) adottati per gli Studi di Settore e se ne apprezza la riduzione in numerosità (e quindi possibilità di dispersione dei dati) dato che si passa dai precedenti 15 cluster agli attuali 8 modelli di business. Si segnala però che

l'inclusione nell'ISA del codice attività "Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca" – 79.90.19 rischia di generare una non corretta gestione statistica. Infatti questo codice include attività che, per definizione di legge (D. Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo) non rientrano nella definizione di Agenzia Viaggi e quindi negli adempimenti e requisiti necessari (presentazione SCIA per il settore agenzie viaggi, possesso di polizze assicurative specifiche per RC e Fondo di Garanzia, nomina di direttore tecnico, requisiti tecnici dei locali ove viene svolta l'attività, ecc.) che le agenzie viaggi (cod. attività 79.11.00) o i tour operator (cod. attività 79.12.00) devono sostenere per poter svolgere l'attività. Inoltre è vivo nel settore l'interesse per la lotta al cosiddetto "abusivismo", cioè l'esercizio dell'attività di agenzia viaggi svolto da quegli operatori che non ne posseggono i requisiti (come brevemente elencati poco sopra). Per questo motivo si segnala quindi l'esigenza di escludere tale codice attività e le relative risultanze statistiche da questo modello ISA. Si segnala inoltre che non si sono trovati riferimenti, nella documentazione resa disponibile, in merito ai coefficienti delle funzioni di stima relativi alla tipologia commerciale – in franchising, in network, gruppi d'acquisto (presenti invece negli studi di settore ai righi dal D45 al D47), dato che è presente solo la possibilità di segnalare la tipologia commerciale "in franchising" nel rigo C38. In realtà le agenzie viaggi che aderiscono a franchising, piuttosto che a network o gruppi d'acquisto posseggono caratteristiche economiche e di tipologie di costi sostenuti per la propria struttura ed organizzazione commerciale profondamente diverse. Tali elementi sono sicuramente determinanti nel fornire una situazione precisa dei reali margini relativi all'attività, in quanto come noto le agenzie viaggi indipendenti possono ottenere marginalità meno elevate rispetto alle agenzie viaggi aderenti a network o franchising: per questo motivo sarebbe opportuno prevedere modelli organizzativi di business che tengano conto dei servizi offerti anche in relazione alle forme organizzative adottate. Come anticipato, comunque in quella Sede, la FIAVET provvederà ad inviare apposita memoria all'Agenzia delle Entrate affinchè il tavolo di lavoro che sta riesaminando i codici ATECO possa valutare una descrizione diversa e più appropriata del codice stesso".

2. "*Indicatori elementari di affidabilità*

Riguardo il funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità fiscale al momento attuale non siamo in grado di esprimere un giudizio complessivo sulla funzionalità dello strumento considerato che non è stato possibile elaborare delle simulazioni per le varie tipologie di Modelli Organizzativi di Business: con la disponibilità dettagliata e puntuale dei dati elaborati nelle vostre simulazioni sarebbe sicuramente possibile fornire un parere in merito.

In estrema sintesi, però, ci sentiamo di avanzare la richiesta di rivalutazione dell'impatto del numero degli addetti dipendenti in relazione soprattutto agli indicatori "ricavi per addetto" e "redditività per addetto" in un

settore come quello agenziale dove la richiesta di una specifica preparazione degli addetti comporta la conseguenza che le agenzie viaggi siano caratterizzate da un alto valore aggiunto.

Inoltre, nelle fasi di recessione economica non è sempre possibile attuare, con flessibilità, una riduzione delle unità di lavoro proporzionalmente alla contrazione dei ricavi".

3. "*Indicatori elementari di anomalia*

Si evidenziano le seguenti problematiche:

Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS: non sempre questi dati sono corretti (a causa di errati invii o di dati non correttamente archiviati in anagrafe tributaria), questo comporta un consistente lavoro di verifica e controllo dei dati precompilati resi disponibili.

Incidenza degli ammortamenti: si segnala che l'incidenza degli ammortamenti è un indicatore di anomalia che si presta ad interpretazioni non puntuali poichè, spesso, l'ammortamento civilistico non corrisponde all'effettiva capacità di ammortamento, ad esempio del valore di avviamento (casistica diffusa nel settore, ove spesso si assiste al subentro in attività già avviate).

In generale si ritiene che gli indici siano positivamente rappresentativi ed esaustivi in relazione agli elementi che caratterizzano l'attività delle agenzie viaggi sebbene, come evidenziato poco sopra, crea diverse perplessità la necessità, per ogni agenzia viaggi, di reperire tutti i dati provenienti da banche esterne per poter debitamente controllare che i dati precaricati su cassetto fiscale siano veritieri e corretti".

FIAVET conclude le proprie osservazioni esprimendo "*parere favorevole in merito agli Indicatori Sintetici di Affidabilità, richiedendo ed auspicando tuttavia, alla luce di quanto esposto, che il modello ISA venga considerato puramente ai fini statistici per l'esercizio 2018, e che venga introdotto a regime soltanto a partire dall'esercizio 2019 per i modelli dichiarativi 2020, al fine di approfondire le criticità emerse e valutare modifiche e integrazioni*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG78U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si formulano alcune considerazioni in merito alle osservazioni di FTO.

1. Le parole chiave degli ISA – confronto con Banche dati esterne

Riguardo alla proposta di utilizzo, tra le banche dati non fiscali, delle informazioni in possesso delle Regioni e dei Comuni relative alle autorizzazioni

necessarie per lo svolgimento dell'attività delle agenzie viaggi, si rimanda agli elementi di risposta forniti al paragrafo "*Dati precalcolati da archivi esterni*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*".

Modelli Organizzativi di Business individuati

Con riferimento ai modelli organizzativi di *business*, invariati rispetto al periodo d'imposta precedente pur in presenza di un mercato in continua evoluzione, si rappresenta che, nell'approccio metodologico degli ISA, i contribuenti sono distinti in gruppi omogenei in base ai fattori che denotano e definiscono il modello organizzativo. Tale metodo è basato sull'individuazione dei Modelli di Business i quali rappresentano la struttura della Catena del Valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale). Tale metodo adotta un criterio di rappresentazione (il modello di business) del modo di operare dell'impresa secondo il quale la specializzazione produttiva non richiede generalmente di essere declinata nel dettaglio delle singole specializzazioni, se non quando esse comportano strutture differenti nella Catena del Valore interna. Al riguardo si rileva che anche per la versione evoluta dell'ISA BG78U le determinanti del valore alla base della definizione dei MOB sono rappresentate dai seguenti fattori: "*Tipologia di attività*" e "*Canale commerciale*". In ogni caso, ci si rende disponibili ad effettuare analisi su casi specifici che l'Organizzazione vorrà far pervenire in forma anonima.

2. Indicatori elementari di affidabilità

Si prende atto che "*si condivide pienamente la scelta di stimare ricavi, valore aggiunto e reddito attraverso una funzione che calcola valori pro-capite*" data la rilevata importanza del fattore lavoro nell'attività svolta dalle imprese del settore.

3. Indicatori elementari di anomalia

Per quanto concerne l'indicatore "*Incidenza dei costi residuali di gestione*", si rappresenta che nel venire incontro alle esigenze espresse da diverse Organizzazioni è stato effettuato un *affinamento* nel calcolo dell'indicatore. Nel merito, si rimanda agli elementi di risposta forniti al par. 4) *Incidenza dei costi residuali di gestione. Il peso distorcente di Imposte e tasse deducibili* del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Con riferimento alla mancanza di gradualità nel punteggio attribuito all'indicatore "*Copertura delle spese per dipendente*", si rimanda agli elementi di risposta formulati al par. 6) *Copertura delle spese per lavoro dipendente. Valore attribuito all'anomalia* del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Si formulano, altresì, alcune considerazioni in merito alle osservazioni di FIAVET.

1. Modelli organizzativi di business

Circa la proposta di escludere dalla gestione dell'ISA in argomento il codice attività "*Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca" – 79.90.19*", sul presupposto che lo stesso possa ricondursi all'esercizio delle attività tipiche delle agenzie viaggi e dei *tour operator* da parte di operatori non in possesso dei requisiti necessari, si premette che allo stato non sussistono elementi che confermino tale circostanza. Si fa presente che la base dati di costruzione dell'ISA in evoluzione, nonché il *panel* di riferimento, è rappresentata anche dai contribuenti che operano con il suddetto codice ATECO e che, pertanto, l'ISA BG78U è applicabile anche ad esso. Ci si riserva, tuttavia, di effettuare ulteriori analisi sui contribuenti che operano col codice di attività 79.90.19, in vista della prossima evoluzione dell'ISA BG78U, anche sulla base di ulteriori elementi che le Organizzazioni vorranno fornire.

In merito all'opportunità di "*prevedere modelli organizzativi di business che tengano conto dei servizi offerti anche in relazione alle forme organizzative adottate*" si rimanda al precedente punto 2) del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. Indicatori elementari di affidabilità

Con riferimento alla richiesta di "*rivalutazione dell'impatto del numero degli addetti dipendenti in relazione soprattutto agli indicatori "ricavi per addetto" e "redditività per addetto""*", si fa presente che le funzioni di stima dei ricavi per addetto e del valore aggiunto per addetto sono state effettuate mediante un nuovo approccio statistico-economico, adottando una funzione di produzione di tipo *Cobb-Dougla***s** in forma logaritmica su valori pro-capite. La trasformazione delle variabili in logaritmi comporta una migliore interpretazione economica dei coefficienti stimati in termini di elasticità. Inoltre, l'utilizzo di modelli di regressione basati su dati panel riferiti ad un arco temporale ampio (2010-2017) consentono di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito nei diversi periodi e di effettuare stime più consistenti del grado di efficienza produttiva del singolo contribuente.

3. Indicatori elementari di anomalia

Riguardo all'indicatore "*Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS*" e alla non "agevole" verifica, in generale, dei dati provenienti da banche dati esterne, si rimanda agli elementi di risposta forniti al paragrafo "*Dati precalcolati da archivi esterni*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*".

Al riguardo, occorre osservare che la disapplicazione degli indicatori elementari di anomalia basati su banche dati non fiscali , per il periodo d'imposta 2019, non è correlata al non corretto funzionamento dell'indicatore e neanche, come ipotizzato dall'Organizzazione, alla presenza di errori nei dati presenti in anagrafe tributaria. L'intervento ha la finalità, in un'ottica di fattiva collaborazione e di ascolto delle istanze dell'utenza, di semplificare quanto più possibile l'adempimento.

Per quanto concerne l'indicatore "*Incidenza degli ammortamenti*" si evidenzia che lo stesso verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e il relativo valore e secondo quanto chiarito nelle istruzioni del quadro F – Dati contabili, per ammortamenti si intende "*l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del TUIR*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG79U

(Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG79U, con nota prot. RU n. 692673 del 13 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 29 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:

– CONFCOMMERCIO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG79U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 736682 del 29 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dello stesso giorno, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG79U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG79U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG79U

(Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG79U, con nota prot. RU n. 692673 del 13 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 29 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e della seguente Organizzazione:

– CONFCOMMERCIO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG79U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 736682 del 29 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dello stesso giorno, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG79U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG79U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG83U

(Gestione di impianti sportivi)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG83U, con nota prot. RU n. 692748 del 13 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 24 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI (ANCOT)

– CONFCOMMERCIO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFEDERAZIONE DELLO SPORT

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG83U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 734113 del 25 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 24 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG83U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Al riguardo si osserva che non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG83U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i contribuenti appartenenti al settore.

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG85U

(Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG85U, con nota prot. RU n. 690698 dell'11 settembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 2 ottobre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CONFCOMMERCIO

– CONFEDERAZIONE DELLO SPORT

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)

– ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DI BALLO E DI SPETTACOLO (SILB-FIPE)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG85U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 712336 del 3 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 2 ottobre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG85U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 25 ottobre 2019, l'Organizzazione FIPE ha effettuato alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

Indicatori elementari di affidabilità

FIPE evidenzia che "*Il settore dell'intrattenimento è attraversato da una crisi strutturale generata dalla combinazione tra elevati costi fissi e ridotta attività commerciale. In genere il numero dei trattenimenti per anno è assai contenuto. Non accade di rado che gli imprenditori esercitino attività d'impresa anche in altri settori utilizzando quella in oggetto anche a fini di relazione, comunicazione e marketing. Alla luce di queste considerazioni i risultati degli indicatori ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto andrebbero valutati anche in relazione alle altre attività imprenditoriali eventualmente esercitate dalle figure non dipendenti*".

Indicatori elementari di anomalia

Riferendosi all'indicatore "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti*", sostiene che "*Le soglie dell'indicatore vanno rimodulate tenendo conto della eventuale diversificazione di attività da parte dell'imprenditore*".

Riguardo all'indicatore "*Incidenza degli oneri finanziari netti*", rappresenta che "*Il settore dell'intrattenimento richiede continui investimenti finalizzati a garantire un'offerta sempre allineata alla domanda sia dal punto di vista degli ambienti che delle attrezzature/tecnologie e ad assicurare standard di sicurezza imposti da normative particolarmente severe. In tale ambito il livello degli ammortamenti risulta spesso elevato così da generare effetti negativi sull'indicatore "Incidenza degli oneri finanziari netti". Si chiede pertanto che l'indicatore venga ricalcolato utilizzando come denominatore non il reddito operativo ma il margine operativo lordo*".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG85U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si formulano alcune considerazioni in merito alle osservazioni di FIPE.

Indicatori elementari di affidabilità

Con riferimento all'esigenza di valutare "*i risultati degli indicatori ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto […] anche in relazione alle altre attività imprenditoriali eventualmente esercitate dalle figure non dipendenti*", si fa presente che nel caso ci si riferisca all'imprenditore quale titolare di un'impresa individuale si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 8) *Titolare impresa individuale* del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*". In ogni caso, ci si rende disponibili ad effettuare analisi su casi specifici che l'Organizzazione vorrà far pervenire in forma anonima per valutare gli ipotizzati effetti problematici sulle stime operate dagli indicatori di affidabilità.

Indicatori elementari di anomalia

Per quanto concerne l'indicatore "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti*", le cui soglie, a parere dell'Organizzazione, dovrebbero tenere in considerazione l'eventuale diversificazione dell'attività svolta dall'imprenditore, si rimanda agli elementi di risposta forniti ai punti 11) *Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci che posseggono partecipazioni in altre società* e 12) *Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i collaboratori familiari* del documento "*Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'indicatore "*Incidenza degli oneri finanziari netti*", ed in particolare alla richiesta di utilizzare come denominatore della formula il margine operativo lordo in luogo del reddito operativo, si rimanda agli elementi di risposta forniti al punto 22) *Indicatore di affidabilità degli oneri finanziari dedotti* del documento *"Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)"Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia".*

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG88U

(Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG88U, con nota prot. RU n. 709920 dell'1 ottobre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 13 novembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

– CONFEDERAZIONE AUTOSCUOLE RIUNITE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI (CONFARCA)

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

– CONFCOMMERCIO

– UNIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI PRATICHE AMMINISTRATIVE (UNAPPA)

– UNIONE NAZIONALE AUTOSCUOLE STUDI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA (UNASCA)

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG88U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU n. 884448 del 14 novembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione del 13 novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG88U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 20 novembre 2019, l'Organizzazione UNASCA ha effettuato alcune osservazioni in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. "*SPECIFICITA' DELLE PRESTAZIONI RESE DA AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA*

Elementi rilevanti

- *per la definizione del Modello di Business, per i quali potrebbe prevedersi la specifica per aziende che operino con una percentuale di almeno il 30% del volume d'affari prodotto tramite clientela professionale;*

- *per gli Indicatori Elementari di Affidabilità, in quanto la circostanza sotto rappresentata determina valore aggiunto e reddito proporzionalmente ridotti in relazione ai ricavi complessivi*

Tra gli elementi utili alla valutazione di affidabilità del valore aggiunto, assume particolare rilievo la composizione del volume d'affari per tipologia di cliente (in particolare, la ripartizione dei ricavi conseguiti da clienti privati piuttosto che da società ed enti). Infatti l'acquisizione di commesse costituite da molteplici unità di prestazioni di servizi, che rappresenta la parte sostanziale del lavoro prodotto dagli Studi di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto (si pensi alle prestazioni richieste dai concessionari di automobili, dalle aziende di autotrasporto, dalle aziende che gestiscono flotte aziendali) è necessariamente subordinata all'applicazione di tariffe commerciali che siano sensibilmente inferiori a quelle di norma applicate alla singola prestazione richiesta dal cliente privato. Parimenti, nel caso delle autoscuole, la non rara possibilità di formare il personale di aziende di trasporti (pubbliche o private), perché possa acquisire il titolo di guida prescritto dalle norme, o ancora l'opportunità di rilasciare o aggiornare Carte di Qualificazione del Conducente per i dipendenti di aziende di trasporto di merci, determinano l'applicazione di tariffe e la generazione di un margine operativo unitario decisamente inferiore a quello prodotto con le singole operazioni rese a clientela privata. Una semplice traduzione - operata al fine di presumere la redditività dell'impresa - del numero delle prestazioni rese, che sia priva di questa analisi morfologica, finirebbe inevitabilmente per generare indebite ombre su affidabilità e coerenza dei corrispondenti ricavi e dei margini dichiarati dal contribuente. Tale errata semplificazione sarebbe infatti ampiamente distorsiva per tutti gli Studi che svolgono le attività in esame, il cui volume d'affari è - in gran parte - frutto di relazioni commerciali con operatori professionali di varia natura, tendenzialmente fidelizzati allo Studio; e finirebbe per colpire anche la fascia di operatori maggiormente produttivi di ricavi, che non di rado contrattualizzano prestazioni multiple rese a favore di clientela costituita da imprese. Peraltro un immediato riscontro di oggettiva veridicità della scomposizione dei ricavi, che verrebbe indicata nel prospetto informativo del modello ISA, può già risiedere nella forma di certificazione degli stessi, anche per le autoscuole che, come noto, l'art. 32 del Decreto 124/19 (Decreto Fiscale) ha attratto nell'obbligo - a far data dal 1° gennaio prossimo - di certificare i propri corrispettivi a mezzo di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Questo - al netto di eccezioni scarsamente significative - porterà l'Amministrazione Finanziaria a conoscere autonomamente il peso specifico assunto dalla tipologia di clientela, atteso che per i clienti possessori di partita IVA si ricorrerà all'emissione di fatture elettroniche, mentre i corrispettivi incassati dai clienti privati saranno ragionevolmente certificati a mezzo di scontrino o ricevuta fiscale, il cui dato complessivo sarà soggetto - dal 1° gennaio 2020 per gli Studi e dal 1° luglio 2020 per le Autoscuole - alla trasmissione telematica".

2. "PRESTAZIONI DI AUTOSCUOLA DEMANDATE AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Elemento rilevante:

- *per la definizione del Modello di Business, dove la ripartizione dei ricavi in base alla gamma delle prestazioni può determinare significative difformità in ragione della redditività prodotta, secondo che stesse siano svolte direttamente o con l'ausilio di un Centro di Istruzione Automobilistica*
- *per gli Indicatori Elementari di Affidabilità, per i quali si potrebbe prevedere che - nel prospetto di conto economico riclassificato - sia inclusa tra i costi operativi una apposita voce riguardante "il costo di partecipazione e delle prestazioni rese dal Consorzio e dal suo CIA"*

Come noto, la Legge 111/88, l'art. 123 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento, nel disciplinare l'attività delle autoscuole, consentono alle stesse la possibilità di consorziarsi fra loro, istituendo un Centro di Istruzione Automobilistica in grado di svolgere prestazioni a favore di clienti preventivamente iscritti ai registri delle autoscuole consorziate; questa facoltà si traduce - nella prassi - nella trasmissione al Centro di Istruzione di molte operazioni che l'autoscuola rinuncia ad eseguire in proprio, in particolare quelle connesse all'insegnamento pratico (e non di rado anche teorico) per l'acquisizione delle cosiddette "patenti superiori", così come per i corsi ADR e CQC, oltre ad operazioni di supporto di segreteria che possono comprendere la prenotazione ed il coordinamento delle sedute di esame. E' quindi necessario che - in uno con l'indicazione delle prestazioni trasmesse al Centro di Istruzione - il sistema valuti una redditività assai inferiore per quella quota di ricavi che trova corrispondenza nei servizi resi al cliente dal consorzio, giacché lo stesso consorzio determinerà corrispondenti costi a carico dell'autoscuola comprimendo in misura significativa il margine operativo di quest'ultima".

3. "*COLLABORATORI E PERSONALE*

Elemento rilevante:

- *per gli Indicatori Elementari di Anomalia e per gli Indicatori Elementari di Affidabilità*

Una parte rilevante delle valutazioni di affidabilità operate dagli ISA attiene la congruità della relazione tra il volume d'affari prodotto dall'impresa ed il numero degli addetti che - a diverso titolo, in qualità di titolari, collaboratori, coadiuvanti, dipendenti ecc... - concorrono alla formazione del reddito d'impresa. E' quindi - nel nostro caso - opportuno evidenziare talune circostanze

proprie dei settori rappresentati, che si auspica trovino una giusta "pesatura" nell'ambito del processo valutativo alla base degli Indicatori.

a) Buona parte degli operatori è costituita sotto forma di impresa familiare o società di persone; spesso l'opzione per tali formazioni sociali trae origine dalla necessità di rendere più agevolmente trasmissibili attività originariamente costituite sotto forma di ditte individuali. La partecipazione alla compagine, pertanto, è molto spesso coincidente con l'ambito familiare dell'imprenditore, dove coniugi e figli partecipano attivamente all'azienda ancorché in misura ridotta. La classificazione del Modello, tuttavia, impedisce una trasparente rappresentazione dell'apporto lavorativo effettivamente prodotto da ciascuno, finendo per determinare una comune continua partecipazione, a tutto svantaggio della corretta analisi di affidabilità del rapporto tra ricavi, margine e risultato per il numero degli addetti. Tale circostanza può incidere in modo rilevante sugli Indicatori Elementari di Anomalia, Gestione Caratteristica, Analisi dell'apporto di lavoro delle figure NON dipendenti. *Nel caso poi delle autoscuole, la stagionalità cui sono soggette le loro prestazioni(evidentemente più numerose nei mesi coincidenti con la chiusura delle scuole per gli allievi in età utile al conseguimento delle patenti di vario genere) determina il ricorso temporaneo e circoscritto alla collaborazione di terzi per le prestazioni medesime. Questo dato può incidere sugli Indicatori Elementari di Affidabilità, per la determinazione di* ricavo, valore aggiunto e reddito per addetto".

4. "***UTILIZZO DELLE BANCHE DATI***

Elemento rilevante:

- *per gli Indici sintetici di affidabilità, confronto con banche dati esterne*

Informatizzazione e trasmissione telematica continua e regolamentata dei dati economici, dei documenti certificativi, delle liquidazioni e delle dichiarazioni delle aziende determina - di fatto - la disponibilità, in capo all'Amministrazione Finanziaria, di una serie di informazioni tali da garantire esse stesse una valutazione di affidabilità dell'autodeterminazione del reddito imponibile con buona approssimazione di corrispondenza con la realtà aziendale. Di questi dati, correttamente, si fa espressa menzione nei modelli di costruzione degli ISA, in materia di "comparazione dei dati dichiarati con quelli presenti in altre banche dati fiscali e non fiscali". Tuttavia, l'occasione è troppo importante per non evidenziare come una non corretta interpretazione dei dati disponibili rischi di produrre fuorvianti valutazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Nel corso del 2019, infatti, moltissime aziende esercenti l'attività di Autoscuola o di Studio di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto sono state oggetto di indagini, ispezioni ed accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di una determinazione presuntiva o induttiva dell'Ufficio che conduceva alla presunzione di un ricavo prodotto esageratamente difforme dal dichiarato. L'Ufficio - infatti - ha acquisito i dati elementari presenti negli

archivi della Motorizzazione Civile e del Pubblico Registro Automobilistico, ed ha considerato ogni accesso registrato dal codice dell'azienda accertata come fosse rappresentativo di una singola prestazione resa (sia essa una patente o una pratica automobilistica). Ha quindi applicato, al numero delle prestazioni così unilateralmente ricostruito, il ricavo unitario (peraltro desunto non già dai tariffari esposti dalle aziende ma da una non meglio precisata "media delle tariffe applicate nell'area geografica di riferimento") ed ha così costruito artificiosamente un volume d'affari assolutamente esorbitante e privo di ragionevolezza, sulla base del quale ha poi emesso la richiesta di pagamento per le imposte non pagate, oltre a sanzioni ed interessi. La realtà fattuale dell'attività dei settori, la cui conoscenza non era evidentemente stata acquisita degli accertatori, è invece costituita da una serie di relazioni telematiche che la singola impresa è chiamata ad attivare presso le banche dati interrogate, con numerose ripetizioni di accesso per ciascuna delle prestazioni rese, la cui misura è quindi decisamente inferiore a quella dei contatti telematici riscontrati dall'Amministrazione Finanziaria. Non è questa la sede - anche per non appesantire il vero obiettivo di queste riflessioni – per esplicitare ed esemplificare modalità e misura di quanto indicato; ma valga tale circostanza a rappresentare la delicatezza con cui devono essere trattate - e quindi incrociate - le varie informazioni espresse nelle diverse banche dati, spesso non compatibili con le finalità della ricerca di affidabilità del contribuente lasciando allo stesso la possibilità di visionare preventivamente il dato e di modificarlo ove non correttamente rappresentativo".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG88U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si formulano alcune considerazioni in merito alle osservazioni di UNASCA.

1. SPECIFICITA' DELLE PRESTAZIONI RESE DA AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA

a) In relazione alla possibilità di definire un modello di business specifico per le imprese che operano per più del 30% con clientela di tipo professionale si rappresenta che, nell'approccio metodologico degli ISA, i contribuenti sono distinti in gruppi omogenei non in base a mere caratteristiche strutturali similari ma in base ai fattori che denotano e definiscono il modello organizzativo. Tale metodo è basato sull'individuazione dei Modelli di Business i quali rappresentano la struttura della Catena del Valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di

impresa (produzione, logistica, commerciale). Tale metodo adotta un criterio di rappresentazione (il modello di business) del modo di operare dell'impresa secondo il quale la specializzazione produttiva non richiede generalmente di essere declinata nel dettaglio delle singole specializzazioni, se non quando esse comportano strutture differenti nella Catena del Valore interna.

b) Con riferimento alla rilevanza della diversa tipologia di clientela sulla composizione del volume d'affari, all'interno del quadro E del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione dell'ISA in oggetto, sarà inserita la variabile "*Ricavi derivanti da servizi resi nei confronti di clienti professionali (ad esempio concessionari di autoveicoli, aziende di autotrasporto, aziende che gestiscono flotte aziendali)*". In ogni caso, si rimanda alle considerazioni riportate al punto 2) – "*Gli ISA e le semplificazioni degli adempimenti*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

2. PRESTAZIONI DI AUTOSCUOLA DEMANDATE AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

a) Circa le osservazioni sulla definizione dei modelli di business, relative all'opportunità di tener conto delle prestazioni delle autoscuole svolte direttamente o con l'ausilio di un Centro di Istruzione Automobilistica, si rimanda al precedente punto 1.

b) In merito alla previsione di una specifica voce di costo relativa al "*costo di partecipazione e delle prestazioni rese dal Consorzio e dal suo CIA*", si rappresenta che, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione dell'ISA in questione, per il p.i. 2019 sarà prevista nel quadro E – "*Dati per la revisione*" la variabile relativa al "*numero degli Iscritti patenti (A, B, C, D, E, CAP, ADR) trasferiti a Consorzi/Centri di Istruzione Automobilistica*" al fine di valutare eventuali effetti sulle stime di tale modalità operativa, in fase di revisione dell'ISA in oggetto. In ogni caso, si rimanda alle considerazioni riportate al punto 2) – "*Gli ISA e le semplificazioni degli adempimenti*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

3. COLLABORATORI E PERSONALE

Con riferimento all'incidenza del numero degli addetti nelle "*valutazioni di affidabilità operate dagli ISA*", occorre premettere che gli obiettivi che si pongono gli ISA riguardano l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea di basi imponibili attraverso il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali; tale processo dovrebbe consentire di individuare i contribuenti che, risultando maggiormente "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali. In tale ottica, si fa presente, in particolare, che la

finalità dell'indicatore elementare di anomalia "*Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti*" è quella di evidenziare una non corretta compilazione dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti qualora risulti inferiore alla soglia minima di riferimento individuata per ciascuna figura di addetto non dipendente. Con specifico riferimento alle società di persone, si evidenzia che la definizione delle soglie minime di riferimento è stata effettuata tenendo conto del numero dei soci, infatti all'aumentare della compagine sociale si riscontra una riduzione della percentuale minima di apporto di lavoro per addetto. Inoltre, si rileva che l'osservazione "*La classificazione del Modello, tuttavia, impedisce una trasparente rappresentazione dell'apporto lavorativo effettivamente prodotto da ciascuno*" appare non fondata alla luce delle istruzioni del quadro A – "*Personale*", nelle quali è precisato di indicare l'apporto dei soci sia in termini di numero che di percentuale di lavoro prestato. Si rappresenta, infine, che il ricorso per brevi periodi di tempo a collaborazioni di figure non riconducibili a quelle previste nel quadro A non ha alcun impatto sulla determinazione del numero degli addetti.

4. UTILIZZO DELLE BANCHE DATI

In merito ai rischi che potrebbero derivare dall'utilizzo di dati presenti in banche dati esterne, si rimanda agli elementi di risposta forniti al paragrafo "*Dati precalcolati da archivi esterni*" del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*".

Roma, 5 dicembre 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELL'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE ELABORATO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

ISA BG96U

(Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale)

1) PREMESSA

L'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è preceduta da una fase di confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*ISA – Indici sintetici di affidabilità*", al fine di garantire la massima partecipazione delle Organizzazioni di categoria ai citati incontri; di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti per gli studi di settore[1] con *e-mail* del 23 aprile 2019.

Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, a seguito delle diverse esigenze emerse.

Con riferimento al macro-comparto delle attività dei servizi, in data 6 maggio 2019 è stato effettuato un incontro con le Organizzazioni di categoria interessate durante il quale è stata presentata la metodologia utilizzata per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità relativi a tale comparto.

Relativamente all'ISA BG96U, inoltre, con nota prot. RU 721264 del giorno 11 ottobre 2019, inviata per posta elettronica alle Organizzazioni di categoria interessate, è stata convocata una riunione per il giorno 11 novembre 2019.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- CONFARTIGIANATO

[1] Come previsto dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali*"; fino alla costituzione di tale commissione "*le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146*". Con decreto del 25 giugno 2019 è stata istituita la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità prevista dal citato comma 8.

- CONFCOMMERCIO

Nel corso della suddetta riunione, che si è svolta presso i locali della SOSE, è stato illustrato il funzionamento dell'ISA BG96U, attraverso l'analisi in dettaglio delle modalità di calcolo e di applicazione dei vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

In tale sede, con l'ausilio di un applicativo dimostrativo, sono stati presentati i risultati medi dell'applicazione dell'indice sintetico per le annualità utilizzate ai fini della relativa elaborazione (2010-2017). Inoltre, relativamente al periodo d'imposta 2017, sono stati analizzati in dettaglio i risultati dell'applicazione di tale indice, attraverso l'esame di alcuni casi anonimi, individuati casualmente dalla SOSE utilizzando la banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. RU 883074 del 13 novembre 2019, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni invitate a partecipare alla riunione dell'11 novembre scorso, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito all'indice sintetico di affidabilità fiscale BG96U con riferimento ai seguenti aspetti:

1. modelli organizzativi di *business* individuati;
2. indicatori elementari di affidabilità;
3. indicatori elementari di anomalia.

Con nota del 27 novembre 2019, la CONFARTIGIANATO Autoriparazione, ha rappresentato quanto di seguito riportato.

Premessa

L'Organizzazione, considerate "*alcune criticità, relative agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e ai coefficienti individuali", che sarebbero emerse "in sede di prima applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018*", si è riservata "*di fornire una valutazione compiuta, a seguito dell'adozione di idonee soluzioni atte a rendere migliorativa, sotto ogni profilo (in termini di una rappresentazione più aderente delle realtà economico-aziendali delle imprese, di una maggiore comprensione degli Isa medesimi e, conseguentemente, di una maggiore compliance fiscale), l'applicazione dello strumento relativamente al periodo di imposta 2019*". La CONFARTIGIANATO, tuttavia, nell'evidenziare che le citate criticità "*sono state segnalate nel documento unitario consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", ha rappresentato quanto di seguito riportato in merito all'ISA BG96U.

Ulteriori osservazioni

"Da parte della Categoria è stata individuata innanzitutto una criticità a monte e cioè il fatto che l'ambito del soccorso stradale non ha affinità con le altre attività ricomprese nell'ISA BG96U ovvero Lavaggio auto e Gestione di parcheggi e autorimesse, ma è invece strettamente connesso all'autoriparazione e pertanto dovrebbe essere ricondotto all'interno dell'ISA di riferimento del settore.

Questa anomalia riscontrata si traduce in una errata fotografia delle imprese del settore non solo sul piano organizzativo, con una rilevanza ai fini della costruzione dei MOB, ma anche sul piano fiscale, con il rischio di dare luogo a risultati distorti e penalizzanti per le imprese interessate. Tale anomalia andrebbe pertanto corretta.

La Categoria ha ampiamente argomentato le motivazioni a supporto dell'osservazione formulata, illustrando il quadro di riferimento normativo che identifica e disciplina la figura del soccorritore stradale. L'art. 374 del Regolamento del C.d.S. prevede quanto segue: L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Altro richiamo che rende implicito il concetto secondo cui il soccorritore stradale è un autoriparatore, è contenuto nella lettera e) del comma 1 dell'art. 354 dello stesso Regolamento che, delineando le caratteristiche dei soggetti cui è possibile concedere il servizio di rimozione, prevede la seguente condizione: ....non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione….. Il soccorritore, per poter operare, deve sapere dove mettere le mani e cosa fare per la messa in sicurezza dell'autoveicolo, dell'utente e del sito d'intervento, ovvero deve essere in possesso delle competenze tecniche necessarie proprie dell'autoriparatore, requisito da cui non si può prescindere. Inoltre le statistiche degli ultimi anni, rivelano, sul totale delle operazioni di soccorso stradale, una forte prevalenza degli interventi di assistenza/soccorso automobilistico (85 – 90%) rispetto agli interventi per incidenti, decisamente più contenuti (10 – 15%). Tali dati confermano l'elevata e qualificata specializzazione del servizio dei soccorritori stradali che rispondono ai requisiti di cui sopra. Altra criticità rilevata dalla Categoria sta nel fatto che nell'ISA BG96U figurano anche Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli. Su questo aspetto sono stati chiesti chiarimenti per capire esattamente la tipologia di imprese a cui fanno riferimento tali attività generiche, indefinite e che probabilmente ricomprendono autoriparatori. E' stato quindi osservato che le Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli dovrebbero confluire nell'ISA BG31U, sempre per ragioni di maggiore attinenza con l'autoriparazione, come per la voce relativa al soccorso stradale. Alla luce di tali argomentazioni, la proposta della Categoria è quella di modificare l'ISA BG96U prevedendo che le Attività di traino e soccorso stradale e Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli siano trasferite dall'ISA BG96U all'interno dell'ISA BG31U in quanto attinenti

all'ambito dell'autoriparazione. Tale correttivo consentirebbe una collocazione pertinente in grado cogliere in modo puntuale la realtà economica delle imprese interessate e favorire quindi una maggiore compliance allo strumento ISA".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ritiene che le analisi svolte abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dell'ISA BG96U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per quanto concerne le osservazioni della CONFARTIGIANATO Autoriparatori, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Premessa

In relazione alle criticità rappresentate nelle premesse e già segnalate nel documento unitario "*consegnato alla Commissione degli esperti lo scorso 24 ottobre 2019*", si rimanda al contenuto del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA)* "*Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Ulteriori osservazioni

Con riferimento ai codici attività 45.20.99 – "*Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli*" e 52.21.60 – "*Attività di traino e soccorso stradale*", si fa presente che per l'ISA BG96U sono stati individuati due specifici Modelli di business (MoB) all'interno dei quali si collocano i soggetti che svolgono tali attività. In particolare, il MoB 5 – "*Imprese che svolgono prevalentemente attività di soccorso stradale*" è composto da 540 soggetti per i quali l'attività svolta può comprendere anche il servizio di manutenzione di base e primo intervento e di rimozione forzata, il MoB 7 – "*Imprese che svolgono prevalentemente altre attività*" è composto da 796 soggetti che nel modello studi di settore relativo al periodo d'imposta 2017 hanno dichiarato di svolgere le attività individuate nella sotto sezione "*Altre attività*" del quadro D – "*Elementi specifici dell'attività*" ("*Deposito giudiziario*", "*Custodia a seguito di rimozione forzata*", "*Vendita di prodotti ed accessori per auto*", "*Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche*" e altre attività non rientranti in quelle individuate nella sezione "*TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA"*"). Considerato quanto sopra, si ritiene che la presenza di tali soggetti all'interno dell'ISA BG96U, seppur ritenuta "*anomala*" dall'Organizzazione, non determini criticità ai fini della costruzione dei MOB. Relativamente agli effetti che la citata anomalia sembrerebbe determinare "*anche sul piano fiscale, con il rischio di dare luogo a risultati distorti e penalizzanti per le imprese interessate*", si rappresenta che, al momento, non risultano evidenze in merito al fenomeno evidenziato. Al riguardo, tuttavia ci si rende disponibili ad effettuare analisi su casi specifici che l'Organizzazione vorrà far pervenire in forma anonima per valutare gli ipotizzati

effetti problematici sulle stime operate dagli indicatori di affidabilità, anche con riferimento all'opportunità di far confluire le attività di cui ai codici 45.20.99 – "*Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli*" e 52.21.60 – "*Attività di traino e soccorso stradale*" all'interno dell'ISA BG31U – "*Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori*". Si anticipa in questa sede che, come noto, tale operazione potrebbe rendere necessaria la richiesta, su entrambi i modelli interessati, di numerose informazioni aggiuntive da utilizzare in fase di prossima evoluzione. In proposito si rimanda a quanto rappresentato al punto 2 del documento "*Indicatori Sintetici di affidabilità (ISA) "Valutazioni comuni a valenza generale" R.E T.E. Imprese Italia*".

Roma, 5 dicembre 2019